

REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 121 DEL 7 GIUGNO 2022

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 7 giugno 2022

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2022 concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 6 soggetti:

- [AIAF – Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria](#)
- [ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [Assicurazioni Generali S.p.A.](#)
- [ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori Contabili](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [UNIPOLSAI Assicurazioni](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 2/2022, riguardanti le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, verrà pubblicato il testo modificato del suddetto Regolamento ISVAP.

Documento di consultazione n. 2/2022 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	AIAF	Osservazioni Generali	<p>AIAF - L'AIAF, Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, conta circa 1000 analisti finanziari italiani, dei quali circa 100 hanno una specializzazione nell'analisi dei bilanci assicurativi.</p> <p>Come anticipato il nostro contributo si basa sul punto di vista degli analisti finanziari e, più in generale, degli user del bilancio nella consapevolezza che il financial reporting ha una molteplicità di destinatari aventi finalità informative differenti.</p> <p>Le nostre considerazioni si ricollegano a quanto già riportato dagli analisti italiani nei tavoli nazionali ed internazionali a cui hanno apportato pareri e punti di vista.</p> <p>Nell'ambito dell'analisi finanziaria, in qualità di user utilizziamo diverse fonti pubbliche. In particolare, per la comparazione di assicurazioni italiane, analizziamo soprattutto bilanci local, mentre nell'analisi di gruppi assicurativi con strumenti di capitale quotati nei mercati</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito dei poteri in materia di bilancio assicurativo attribuiti all'IVASS dal legislatore italiano (cfr. il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private, articolo 90).</p>

		<p>finanziari, facciamo riferimento ai bilanci IFRS e solitamente compariamo entità italiane con altre assicurazioni simili estere. Il principio contabile IFRS 17 è utile al fine di facilitare la comparazione internazionale. Riteniamo quindi molto importante che, nell'ambito dei bilanci che rifletteranno l'applicazione dei nuovi principi contabili IFRS 9 ed IFRS 17, la <i>disclosure</i> sia il più possibile uniforme a livello europeo.</p> <p>Un aspetto degno di nota riguarda i potenziali rischi di incrementi di costi a carico degli assicurati che potrebbero essere indotti da effetti correlati alla <i>disclosure</i> di alcune tipologie di prodotti assicurativi. Tali preoccupazioni, emerse tra l'altro nei tavoli di esperti in ambito Unione Europea, sono state già recepite nella decisione presa dal regolatore svedese nell'ottobre 2020, che ha rilevato rischi di rilevanti aumenti di costi per il sistema.</p> <p>Alla luce della complessità del nuovo principio e dei problemi riscontrati e segnalati dall'Unione Europea con riferimento ai prodotti classificati in ambito VFA, riteniamo che sia indispensabile effettuare una fase di monitoraggio sia nell'elaborazione delle bozze di <i>disclosure</i>, sia nell'implementazione dei bilanci IFRS 17. La nostra preoccupazione, in qualità di analisti finanziari, è quella di avere informazioni utili alla comparabilità dei bilanci a livello internazionale e in particolare a livello di Unione Europea.</p> <p>Condividiamo l'importanza di integrare le informazioni provenienti dagli schemi di bilancio IASB per facilitare l'analisi e la comparazione tra bilanci assicurativi internazionali. A questo fine, ogni iniziativa volta ad arricchire l'informativa finanziaria in ambito UE è ritenuta molto utile per l'attività degli <i>user</i>, tuttavia risulterebbe prematura un'introduzione di schemi di bilancio nazionali senza aver prima confrontato ed esaminato le <i>best practice</i> a livello internazionale ed europeo. Sarebbe, quindi per noi, auspicabile un approccio graduale nella definizione di un livello di <i>disclosure</i> nazionale che permetterebbe, non solo di individuare le informazioni utili alla comparabilità internazionale,</p>	<p>Le modifiche apportate agli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.</p> <p>L'intervento normativo è stato realizzato in continuità con l'impostazione finora seguita dall'Istituto. In particolare, con riferimento alla <i>disclosure</i> prevista dall'IFRS 17 sono standardizzate soltanto alcune delle informazioni richieste dal principio (cioè, quelle ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi; cfr. IFRS 17, <i>Basis for Conclusions</i>, paragrafo BC349). Inoltre, non sono previsti dettagli</p>
--	--	--	---

			<p>ma anche di valutare con maggior attenzione le priorità nelle informazioni di dettaglio utili all'attività di analisi finanziaria dei prodotti assicurativi locali.</p>	<p>informativi riferiti a tipologie di prodotti assicurativi. Nel definire come articolare l'informativa (<i>disclosure</i>) contemplata dall'IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente prescritte dal principio che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla <i>disclosure</i> IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione.</p> <p>Rispetto alla vigente impostazione, poi, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa se sono non rilevanti. Questa previsione, oltre a ridurre il carattere prescrittivo delle informazioni richieste, permette di tenere conto del principio di proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in</p>
--	--	--	--	--

				<p>termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio.</p> <p>In ogni caso, l'IVASS al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa, in base anche al suggerimento di codesta Associazione sulla gradualità (cfr. anche Parte B – Istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio – commento n. 1), si riserva di apportare in futuro modifiche e/o aggiustamenti al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento 7/2007), alla luce delle <i>best practices</i> a livello europeo e internazionale che dovessero emergere.</p>
2	ANIA	Osservazioni Generali	<p>Ringraziando per l'opportunità di commentare lo schema di Regolamento in oggetto, vi riportiamo di seguito alcune osservazioni di carattere generale.</p> <p>FINALITÀ DEL PRINCIPIO IFRS 17 - SUPERAMENTO PRASSI NAZIONALI</p> <p>Come noto, l'IFRS 17 nasce per superare le prassi nazionali nel recepimento dei principi contabili internazionali e per uniformare a</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>L'intervento dell'Istituto non si pone in contrasto con la finalità dell'IFRS 17 "di convergenza verso un unico modello contabile",</p>

		<p>livello internazionale i bilanci delle società assicurative per facilitarne il confronto, come chiaramente esplicitato all'interno del principio stesso. Pur sussistendo il potere riconosciuto all'Istituto dall'art. 90 del CAP, si deve tuttavia ricordare che creare un unicum a livello europeo potrebbe inficiare l'obiettivo finale dell'IFRS 17 di cui sopra e, pertanto, comportare l'introduzione di una significativa distorsione rispetto alle disposizioni di diritto UE conferenti. L'Associazione vede infatti nella normativa lo scopo, di primaria importanza, di prevedere una convergenza verso un unico modello almeno a livello europeo, alla luce anche dei diversi gruppi transnazionali presenti sul mercato. (<i>"The previous IFRS Standard on insurance contracts, IFRS 4, was an interim standard that allowed entities to use a wide variety of accounting practices for insurance contracts, reflecting national accounting requirements and variations of those requirements [...]</i> To address these issues, the International Accounting Standards Board (the Board) undertook a project to make insurers' financial statements more useful and insurance accounting practices consistent across jurisdictions....."(IN4)).</p> <p>In aggiunta, è possibile che, come accaduto in occasione della prima implementazione dell'IFRS 9, si pronunci a breve anche l'ESMA con uno Statement avente ad oggetto l'IFRS 17 e la relativa <i>disclosure</i>.</p> <p>In generale, pertanto, un'informativa che vada oltre quanto prescritto dal principio, specialmente in una fase di prima applicazione nella quale non sono state definite pratiche condivise a livello europeo, potrebbe richiedere in futuro interventi aggiuntivi dettati da quanto definito nel contesto internazionale, senza ovviamente considerare gli evidenti oneri aggiuntivi che verrebbero richiesti ad oggi al mercato italiano.</p>	<p>considerato che non attiene alle <i>accounting practices</i>. Esso, infatti, non riguarda le regole contabili, ma è finalizzato, soprattutto, a recepire le novità introdotte dall'IFRS 17 in materia di presentazione (<i>presentation</i>) e informativa (<i>disclosure</i>) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi (cfr. IFRS 17, <i>Basis for Conclusions</i>, paragrafo BC4).</p> <p>Le modifiche proposte hanno come obiettivo di favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, a beneficio degli utilizzatori del bilancio. In particolare, sono standardizzate in formato tabellare informazioni ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi (cfr. IFRS 17, <i>Basis for Conclusions</i>, paragrafo BC349).</p>
--	--	---	--

				<p>Ai fini della definizione delle informazioni da pubblicare – diverse da quelle specificamente prescritte – si è tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dai paragrafi 98, 99 e 105, lettera d) dell'IFRS 17. Si rileva, poi, che, in linea con quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa se sono non rilevanti.</p> <p>Nel definire come articolare la disclosure contemplata dall'IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente prescritte dal principio che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla disclosure IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione.</p>
--	--	--	--	---

		<p>COERENZA CON REGOLAMENTAZIONE EUROPEA - SVANTAGGIO COMPETITIVO E RISCHIO INTERPRETATIVO</p> <p>Dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, la disciplina in materia di principi contabili internazionali è in particolare contemplata dal regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale sede il legislatore europeo ha sottolineato l'importanza che "i principi dell'informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari siano accettati a livello internazionale e costituiscano principi di carattere veramente globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale, con l'obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale", con la duplice finalità di tutelare gli investitori che – grazie all'applicazione di regole uniformi caratterizzate da un elevato livello di trasparenza - potranno comparare in modo più agevole i conti delle imprese europee in cui intendono investire, e le imprese europee, che potranno così "competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali".</p> <p>Il bilancio consolidato IFRS in Italia, peraltro, ha finalità puramente informative destinate principalmente proprio agli investitori.</p> <p>A differenza del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato dei gruppi assicurativi non ha valore civilistico né ai fini fiscali né per la distribuzione dei dividendi e non svolge alcun ruolo in termini di vigilanza prudenziale a differenza di quanto avviene nel settore bancario.</p> <p>Sin dal 2016, con Solvency II, il bilancio contabile assicurativo non è stato più un punto di partenza ai fini di vigilanza, come avveniva invece per il calcolo della solvibilità corretta. A fronte delle finalità del bilancio consolidato l'IVASS, all'epoca ISVAP, aveva sviluppato una normativa, il Regolamento 7 in vigore, di carattere «minimale» ovvero senza prescrivere tabelle e formati stringenti per la Nota Integrativa,</p>	<p>La finalità del bilancio IAS/IFRS è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'impresa che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico (cfr. IAS 1 "Presentazione del bilancio", paragrafo 9).</p> <p>Il perseguimento di questo obiettivo mediante una robusta applicazione delle regole contabili e un'informativa di bilancio di qualità si ritiene che debba prescindere dall'intensità del collegamento stabilito con le regole contabili da parte di altre discipline (e.g. civilistica, fiscale, prudenziale). Si ritiene, altresì, che la trasparenza informativa (e.g. <i>Pillar III</i>, bilancio) rappresenti un valore sempre apprezzato.</p> <p>Riguardo ai profili giuridici e ai dubbi sulla legittimità dell'intervento, si rileva che</p>
--	--	---	---

		<p>approccio risultato efficiente ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi informativi del bilancio consolidato.</p> <p>L'Associazione ritiene che l'IFRS 17 non fornisca nuovi presupposti giuridici per variare l'impostazione fin qui seguita, che dovrebbe essere, a nostro avviso, preservata nel tempo, anche per fornire continuità normativa alla disciplina di bilancio, almeno fintanto che non vengano avviate riflessioni più ampie sulla normativa bilancistica di settore.</p> <p>Un modello prescrittivo nazionale, come quello oggetto di consultazione, produrrebbe una situazione di svantaggio competitivo per le imprese assicurative italiane nei confronti dei gruppi esteri non sottoposti alla regolamentazione IVASS, sia per i costi implementativi sia, soprattutto, per l'informativa prescrittiva prevista esclusivamente per il mercato italiano.</p> <p>Per ovviare all'asimmetria informativa che si andrebbe a creare nel confronto europeo e per garantire un'adeguata comparabilità per gli investitori, si renderebbe necessario pubblicare gli schemi IVASS in nota integrativa, in quanto normativa vincolante nazionale, fornendo allo stesso tempo al mercato un'informativa diversa, più comparabile rispetto ai peers europei e comunque conforme agli IFRS, attraverso le presentazioni al mercato o l'informativa nella relazione sulla gestione. Tale doppio binario comporterebbe un incremento di costi e un'informativa potenzialmente fuorviante, tale da compromettere la comprensibilità del bilancio, nel quale riconciliazioni si renderebbero inevitabilmente necessarie.</p> <p>A tal proposito, si ricorda come lo stesso IASB, sin dalla pubblicazione del principio, abbia portato avanti una serie di attività volte a garantire la necessaria formazione per la lettura del nuovo bilancio (es. analisti); l'intervento in oggetto renderebbe necessari ulteriori interventi di education finanziaria, a fronte dell'informativa fornita dal mercato italiano, differente rispetto a quella che si avrà nello scenario internazionale.</p>	<p>nell'esercitare i poteri in materia di bilancio è stato definito un aggiornamento del Regolamento 7/2007 (non riguardante le regole di contabilizzazione) volto in continuità con l'impostazione finora seguita dall'Istituto a: i) favorire il raffronto dei dati mediante l'utilizzo di una rappresentazione di dati standardizzati in formato tabellare, come quello dei vigenti prospetti informativi di Nota Integrativa; ii) standardizzare, con riferimento alla <i>disclosure</i> prevista dall'IFRS 17, soltanto alcune delle informazioni richieste dal principio contabile (in particolare, quelle ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi; cfr IFRS 17, <i>Basis for Conclusions</i>, paragrafo BC349).</p> <p>Per quanto riguarda il cambiamento dell'impostazione sinora seguita nel disciplinare le</p>
--	--	--	---

		<p>Inoltre, il Regolamento UE disciplina il meccanismo previsto per l'adozione dei singoli principi/standard internazionali che, una volta "omologati" con apposito regolamento della Commissione, diventano lo standard europeo di riferimento, anche per limitare il rischio di sconfinamento in attività interpretativa. Il suddetto rischio non sarebbe limitato esclusivamente alla prima fase di redazione del bilancio, ma si protrarrebbe nel tempo, a fronte delle necessarie interazioni con il mercato.</p> <p>È importante che la regolamentazione anche di secondo livello si conformi alle discipline sostanziali via via adottate a livello dell'Unione, così come ai più generali canoni di collaborazione (art. 4, par. 3, TUE), <i>consistency</i> e proporzionalità (art. 191, commi 2 e 3 CAP). In tale prospettiva, si ritiene importante che siano evitati interventi regolatori distonici rispetto agli obiettivi perseguiti a livello europeo e, in particolare, misure che rischino di creare disomogeneità di applicazione fra Stati membri, nonché vincoli ed oneri sproporzionati a carico degli operatori interessati.</p> <p>Interventi di questa natura, infatti, oltre a porsi in contrasto con il fondamentale obiettivo di omogeneità e uniformità regolatoria perseguita dal legislatore europeo in materia, secondo l'Associazione, possono comportare alterazioni del "buon funzionamento" del Mercato interno, nonché disparità di trattamento ed ingiustificati aggravii per le imprese e i gruppi interessati, in modo tale da minare la loro stessa legittimità.</p>	<p>informazioni da fornire nello schema di Nota Integrativa si rimanda a quanto precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022").</p> <p>Le informazioni richieste sono conformi a quanto previsto dai principi contabili internazionali e, quindi, si ritiene che non sollevino problemi di comprensione. Inoltre, viene reso prescrittivo solo il formato di presentazione delle informazioni (tabellare), per ragioni di comparabilità dei dati, ma non i dettagli informativi richiesti che vanno forniti solo se ritenuti rilevanti. Ciò si ritiene eviti il rischio di doppi binari.</p> <p>In particolare, rispetto alla vigente disciplina, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa se sono non rilevanti. Questa previsione consente, altresì, di tenere conto del principio di</p>
--	--	---	--

				<p>proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio.</p> <p>Inoltre, nel definire come articolare l'informativa (<i>disclosure</i>) contemplata dall'IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente prescritte dal principio che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla disclosure IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione.</p> <p>Nel settore bancario si rinvencono analoghi poteri detenuti dalla Banca d'Italia, il cui intervento normativo in materia di bilanci bancari si esplica nella relativa normativa settoriale¹. Dall'esperienza sinora maturata nel contesto</p>
--	--	--	--	---

¹ Cfr. Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni.

		<p>STRATEGIA COMMISSIONE EUROPEA - RIDUZIONE ONERE SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA</p> <p>La stessa Commissione europea, a dicembre, ha reso pubblica la comunicazione “<i>Strategy on supervisory data in EU financial services</i>” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0798&from=EN), che presenta una nuova strategia sulle segnalazioni a fini di vigilanza finanziaria nell’UE, il cui obiettivo principale è quello di modernizzare il reporting e istituire un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi, riducendo al minimo l’onere di segnalazione complessivo che grava sulle istituzioni finanziarie (“<i>The Commission’s long-term objective is to modernise EU supervisory reporting and put in place a system that delivers accurate, consistent, and timely data to supervisory authorities at EU and national level, while minimising the aggregate reporting burden for all relevant parties.</i>”). A tal proposito si ricordano i principali <i>building block</i> previsti nella strategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “<i>Ensuring consistent and standardised data that relies on clear and common terminology, as well as on common standards, formats and rules.</i>” • <i>Facilitating the sharing and re-use of reported data amongst supervisory authorities by removing undue legal and technological obstacles to avoid duplicative data requests.</i> 	<p>bancario non sono emerse nè indicazioni di svantaggi competitivi con <i>peers</i> esteri, nè che sia stato alterato il “buon funzionamento” del Mercato interno, né ingiustificati aggravii per le banche e i gruppi bancari.</p> <p>L’intervento normativo riferito al bilancio d’esercizio IAS/IFRS e al bilancio consolidato non rientra tra le segnalazioni di vigilanza individuate come oggetto di interventi immediati nel documento della Commissione europea in materia di “Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell’UE” del 15 dicembre 2021.</p> <p>L’IVASS si riserva di avviare – a valle della presente revisione del Regolamento 7/2007 – un confronto con il mercato per approfondire gli spazi per un migliore raccordo tra le segnalazioni a fini di</p>
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Improving the design of reporting requirements by developing guidelines based on best practices in applying better regulation principles in supervisory reporting.</i> • <i>Putting in place joint governance arrangements in order to improve coordination and foster greater cooperation between different supervisory authorities and other relevant stakeholders, allowing them to share their expertise and to exchange information.”</i> <p>SEMPLIFICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE L’iniziativa dell’Autorità sembrerebbe, inoltre, non allineata con l’obiettivo di semplificazione della regolamentazione di settore, che ricordiamo prevedere più di 3.600 adempimenti tra normativa primaria e secondaria. L’informativa richiesta, peraltro, va valutata alla luce della già consistente mole di informazioni trasmessa all’Istituto per finalità di vigilanza. Si ritiene, infine, importante ricordare di considerare “il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unione europea...” e di garantire il rispetto dei principi di contenimento dei costi, come previsto dall’Art. 5 del CAP.</p> <p>ANALISI COSTI/BENEFICI - ONERI SPROPORZIONATI PER IL MERCATO ITALIANO L’intervento di modifica oggetto del presente commento non potrebbe, a nostro avviso, superare positivamente una valutazione costi-benefici, sia di natura attuale che prospettica. L’attuale documentazione prevista dall’Istituto richiede l’implementazione di 65 tabelle rispetto alle attuali 27; nel dettaglio, 58 delle 65 sono richieste oltre gli schemi di bilancio e, di queste, 23 sono</p>	<p>vigilanza e statistiche e i nuovi schemi di bilancio, anche nell’ottica di utilizzare per quanto possibile terminologie e formati comuni.</p> <p>Come detto, l’intervento normativo riguarda il bilancio. Inoltre, si ritiene che le modalità adottate dall’IVASS per esercitare i poteri in materia di bilanci IAS/IFRS attribuiti dal legislatore italiano tengano nella dovuta considerazione i principi di buona regolazione fissati nel Codice delle Assicurazioni.</p> <p>Nel rispetto dei principi di contenimento dei costi, come previsto dall’art. 5 del CAP, ai fini della definizione delle informazioni da pubblicare si è tenuto conto di quanto previsto, nel loro insieme, dai principi contabili</p>
--	--	--	--

		<p>sviluppate per base di aggregazione. Le tabelle relative all'IFRS 17 sono 25, 14 relative all'IFRS 9 e 19 concernenti altri principi.</p> <p>Le compagnie hanno da tempo avviato i lavori di revisione delle proprie procedure attuariali, contabili e informatiche per adattarle alle prescrizioni del nuovo principio IFRS 17 che, ricordiamo, è stato pubblicato nel maggio 2017.</p> <p>Le imprese dovrebbero pertanto cambiare le impostazioni dei processi implementativi in corso, con un notevole aggravio in termini di risorse e costi ed il concreto rischio di un allungamento dei tempi, già molto stretti, con potenziali riflessi anche sulla stabilità del settore, senza considerare i costi che si renderanno nuovamente necessari quando si definirà un modello europeo e l'Istituto si troverà a dover modificare gli schemi per adattarli al modello sopraggiunto. Un esempio di grande impatto su progettualità già avviate è rappresentato dal livello di aggregazione previsto dall'Istituto, livello che richiederebbe una significativa reimpostazione essendo progettualità sviluppate, ad oggi, sulla base di quanto previsto dal principio.</p> <p>A tal proposito, si sottolinea anche come alcune compagnie, che già redigono il bilancio utilizzando il principio IFRS 9 o che hanno basato i propri progetti implementativi sulle tabelle IFRS 9 previste dall'attuale Regolamento 7, si troverebbero a doverne effettuare una revisione significativa a fronte dell'intervento di codesta Autorità.</p> <p>È inoltre non trascurabile il rilevante impatto che l'intervento dell'Istituto potrebbe avere in termini di progettualità avviata in termini di <i>governance</i>, si pensi ai diversi organi coinvolti, ad esempio lo stesso Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In aggiunta, dalle risultanze preliminari dell'analisi di impatto qualitativo avviata dall'Istituto lo scorso settembre, emerge come il mercato nazionale non ritenga che lo stesso principio IFRS 17, anche in assenza di schemi predefiniti a livello nazionale, raggiunga un equilibrio in termini costi-benefici.</p>	<p>internazionali. Si soggiunge, poi, che, rispetto alla vigente impostazione, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa se le stesse sono non rilevanti.</p> <p>Con riferimento alle segnalazioni a fini di vigilanza e statistiche si rimanda a quanto detto in risposta al precedente commento.</p> <p>Su un piano generale, si ha presente che l'adozione dell'IFRS 17 comporta, per il sistema, la necessità di sostenere una pluralità di costi di diversa natura. Secondo le più recenti indagini svolte dall'Istituto tali costi sono in larga parte imputabili all'adozione delle novità previste dallo <i>standard</i>.</p>
--	--	--	--

			<p>L'introduzione di schemi e tabelle obbligatorie a livello nazionale comporterà un ulteriore aggravio di costi e quindi uno slittamento ulteriore prima di poter anche solo ipotizzare benefici, oggi non individuabili, commisurati agli <i>effort</i> implementativi dell'industria.</p>	<p>Nella presente consultazione pubblica, l'Istituto ai fini della definizione dell'intervento normativo ha espressamente chiesto di fornire, se del caso, considerazioni specifiche aggiuntive sui costi e benefici delle soluzioni proposte (cfr. "Relazione AIR preliminare"). A tale proposito, i commenti ricevuti si sono limitati a richiamare, in via generica, l'onerosità dell'applicazione delle informazioni richieste, connessa soprattutto con la standardizzazione delle informazioni per finalità di comparabilità dei dati, senza tuttavia indicare l'entità dell'aggravio rispetto agli oneri complessivi e a quelli già preventivati per corrispondere alla <i>disclosure</i> prevista dal principio.</p> <p>Con riferimento alle tabelle di Nota Integrativa diverse da quelle relative alle novità contemplate dall'IFRS 17, nell'Allegato A della "Relazione al Regolamento" (ora Allegato A alla</p>
--	--	--	--	---

				<p>“Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”) sono riportati i cambiamenti apportati e le relative motivazioni. In particolare, relativamente alle informazioni di Nota Integrativa riferite all’IFRS 9 - contemplate dall’IFRS 7 - si osserva che, rispetto a quanto previsto dai vigenti prospetti informativi, sono stati introdotti nuovi dettagli con riferimento a importanti profili quali gli stadi di rischio di credito previsti dall’IFRS 9 ai fini del calcolo delle perdite attese (<i>impairment</i>) e la gerarchia del <i>fair value</i>. Ciò al fine di migliorare la trasparenza informativa e favorire la comparabilità dei dati.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato in risposta ai precedenti commenti.</p>
--	--	--	--	--

		<p>PUNTI DI ATTENZIONE TRASVERSALI NEI DIVERSI PROSPETTI</p> <p>Passando dall'analisi degli obiettivi dell'intervento al testo della bozza di Regolamento, delle istruzioni e alla disamina delle singole tabelle proposte dall'Istituto, si ravvisano alcuni importanti punti di attenzione, riscontrabili in maniera trasversale nei diversi prospetti.</p> <p>Pur condividendo l'esigenza di <i>compliance</i> rispetto ai diversi requisiti del principio, si evidenzia come l'IFRS 17 non richieda, nella maggior parte dei casi, schemi o tabelle di Nota Integrativa predefiniti, ma preveda invece esclusivamente di fornire specifica <i>disclosure</i> con riferimento ad alcune voci contabili, senza prescrivere modalità o forma. Nello specifico, l'IFRS 17 richiede, coerentemente con le esigenze degli investitori e dei diversi stakeholder, il formato tabellare esclusivamente per 8 fenomeni contabili (ai sensi del paragrafo 99 lettera a) del principio) in linea con gli obiettivi dello stesso, lasciando alle singole compagnie "considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo dell'informativa e l'enfasi da dare a ciascuno degli obblighi informativi." (paragrafo 94). Con riferimento agli otto fenomeni contabili per i quali il principio prevede il formato tabellare, osserviamo che le tabelle presentate nel documento in consultazione richiedono un livello di dettaglio alle volte non coerente con quanto disposto dal principio stesso, prevedendo, oltre ad un livello di aggregazione prescrittivo, ulteriori informazioni non previste dall'IFRS 17 come, ad esempio, la distinzione di alcune voci tra servizi correnti e passati o la suddivisione delle riconciliazioni per modello di misurazione.</p> <p>Prevedere tabelle e livelli di aggregazione obbligatori, oltre a non essere proporzionato in termini costi-benefici, potrebbe rappresentare attività interpretativa su un principio che nasce per essere <i>principle-based</i> con l'obiettivo di essere utilizzato dalle singole realtà, in maniera da riuscire a cogliere le diverse specificità esistenti in ognuna di esse. Ad esempio, il livello di aggregazione richiesto dall'Istituto in termini di <i>disclosure</i>, più prescrittivo delle esemplificazioni previste dal principio nel paragrafo 96, potrebbe essere coerente con il modello di business</p>	<p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali i principi contabili internazionali non prevedono espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa, che è anche in linea con la scelta effettuata a livello nazionale dalla Banca d'Italia per i bilanci degli intermediari bancari e finanziari, si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione al Regolamento", ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022" e "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Anche la definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo</p>
--	--	--	--

		<p>di alcune imprese ma, allo stesso tempo, non riuscire a cogliere quello di altre realtà; è pertanto necessario che venga garantita l'adeguata flessibilità.</p> <p>In generale, è importante sottolineare come la facoltà prevista dal principio di scegliere la base di aggregazione ritenuta più confacente alla realtà della singola compagnia (cfr. paragrafo 17.94) possa anche tenere conto dell'eventuale impossibilità per la compagnia stessa di adottare una o più delle opzioni proposte a titolo esemplificativo. La suddetta opzione verrebbe a mancare nell'impostazione presente nel documento in consultazione.</p> <p>Infine, la descrizione del contenuto delle singole celle delle tabelle obbligatorie, oltre che le intestazioni di righe e colonne, non appare di immediata comprensione, sia in termini di predisposizione che di lettura del bilancio.</p> <p>Si ritiene, pertanto, utile che le descrizioni di cui sopra vengano rese maggiormente fruibili, escludendo possibili fraintendimenti.</p> <p>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE GENERALI</p> <p>In conclusione, ANIA si rende in primo luogo disponibile a proseguire il confronto già avviato e ad istituire un tavolo di lavoro, anche a livello europeo, per il superamento delle criticità evidenziate.</p>	<p>dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come riportato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Si rimanda, infine, alle risoluzioni di cui agli specifici commenti e, per l'analisi costi e benefici, alla "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>L'IVASS, alla luce anche dei suggerimenti emersi nei commenti a questa consultazione (cfr. Parte B – Istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio –</p>
--	--	--	---

				commento n. 1), al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa si riserva di apportare in futuro modifiche e/o aggiustamenti al Regolamento 7/2007, alla luce delle <i>best practices</i> a livello europeo e internazionale che dovessero emergere.
3	Assicurazioni Generali S.p.A.	Osservazioni Generali	<p>Il Gruppo Generali (di seguito “il Gruppo”) ringrazia per l’opportunità di commentare lo schema di Regolamento in oggetto. Di seguito, sono riportate alcune osservazioni di carattere generale ed alcune più specifiche, rappresentative delle peculiarità del Gruppo Generali, che devono intendersi integrative rispetto a quelle elaborate e condivise in sede ANIA:</p> <p>Comparabilità delle informazioni Uno degli obiettivi principali del nuovo principio contabile IFRS 17 è quello di garantire la comparabilità, adottando criteri di misurazione, classificazione e presentazione che rendano i bilanci confrontabili a livello internazionale nell’ambito dell’intero mercato assicurativo e che favoriscano la maggiore trasparenza nel trattamento delle informazioni di bilancio. Per queste motivazioni, il Gruppo supporta fortemente lo sviluppo di un’informativa di alta qualità in linea con le disposizioni fornite dal principio contabile. Allo stesso tempo, come è noto, il Gruppo è uno dei maggiori attori globali del settore assicurativo e dell’asset management, con una forte presenza internazionale. Si rende necessario, pertanto, che l’informativa fornita all’esterno debba essere in linea con le prassi di mercato internazionali. Infatti, un eventuale disallineamento rispetto ai</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>L’IVASS emana le proprie disposizioni sui bilanci assicurativi IAS/IFRS attraverso il Regolamento 7/2007, con l’obiettivo di favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore. L’IVASS ritiene che la trasparenza informativa (e.g. <i>Pillar III</i>, bilancio) rappresenti</p>

			<p>concorrenti esteri potrebbe determinare uno svantaggio competitivo per le imprese italiane, penalizzandole rispetto a Paesi in cui non sono previsti modelli di informativa prescrittiva, nonché rappresentare un aggravio in termini di costi, rendendo necessario lo sviluppo di un'informativa parallela.</p>	<p>un elemento sempre apprezzato.</p> <p>I suoi interventi, quindi, si muovono nella direzione indicata da codesto Gruppo Generali di sviluppare un'informativa di alta qualità in linea con le disposizioni fornite dai principi contabili internazionali e, in particolare, dall'IFRS 17 che rappresenta lo <i>standard</i> più importante per le imprese di assicurazione atteso che disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività <i>core</i>.</p> <p>Le informazioni richieste nella Nota Integrativa, sono conformi a quanto previsto dai principi contabili internazionali. Inoltre, viene reso prescrittivo solo il formato di presentazione delle informazioni (tabellare), per ragioni di comparabilità dei dati, ma non i dettagli informativi richiesti. Infatti, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni</p>
--	--	--	---	---

			<p>Punti di attenzione trasversali sull'informativa richiesta Dall'analisi della documentazione predisposta, emergono i seguenti punti di attenzione, che saranno poi oggetto di approfondimento nel corso di questo documento: - si rende necessario omogeneizzare la definizione delle basi di aggregazione tra gli schemi di Nota Integrativa e il documento "Relazione sulle poste del bilancio consolidato"; - si ritiene necessario specificare che la valutazione di fornire ulteriori dettagli in merito alle basi di aggregazione selezionate sia sempre rimessa in capo alla compagnia; - il livello di dettaglio richiesto in alcune tabelle è ritenuto eccessivo, rendendo gli schemi di difficile lettura. Inoltre, in taluni casi, alcune richieste comporterebbero la necessità di mettere in atto un ulteriore sforzo implementativo con conseguente aumento dei costi, determinando, tuttavia, benefici minimi per gli utilizzatori dell'informativa. Conclusioni Considerando la fase molto avanzata del</p>	<p>contemplate dalla Nota Integrativa se le stesse sono non rilevanti. Nel definire, poi, come articolare l'informativa (<i>disclosure</i>) contemplata dall'IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente prescritte dal principio che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla <i>disclosure</i> IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione.</p> <p>Si rimanda alle risoluzioni di cui agli specifici commenti.</p>
--	--	--	---	---

			<p>progetto implementativo, alcune osservazioni identificate in questo documento potrebbero avere un impatto critico in termini di modello operativo, architettura IT e coordinamento delle Entità del Gruppo. Per questo motivo, il Gruppo si rende disponibile a proseguire il confronto già avviato e a istituire un tavolo di lavoro, anche a livello europeo, per il superamento delle criticità evidenziate.</p>	
4	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali	<p>Dall'analisi delle modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e allegati, proposte nella presente consultazione, l'Ordine degli Attuari riporta le seguenti osservazioni generali e di dettaglio.</p> <p>Abbiamo compreso il limite giuridico, derivante della normativa primaria, su cui si fonda la presente modifica, che circoscrive l'intervento di codesta Autorità alla sola revisione e rideterminazione degli schemi di bilancio. Siamo però consapevoli che, stante la profonda innovazione introdotta dai principi IFRS17 e IFRS9 nella valutazione delle poste contabili relative ai contratti assicurativi e di investimento riconducibili all'attività assicurativa, sia necessario che le Imprese implementino un adeguato livello di <i>governance</i> del processo di reporting così profondamente innovato. Premesso quanto sopra si suggerisce</p> <ul style="list-style-type: none"> • pur garantendo un adeguato livello di autonomia organizzativa delle Imprese, di richiedere alle stesse l'implementazione di un presidio proporzionato delle diverse fasi che compongono il processo di reporting, garantendo la <i>fit & properness</i> degli attori coinvolti nei principali perimetri di intervento (quello attuariale e quello contabile); • appare necessario che calcolo e validazione siano soggetti al cosiddetto <i>four eyes principle</i>; • appare altresì opportuno che nella funzione di riporto al CdA, quale che sia l'area di sua collocazione (CFO-CRO), sia prevista la 	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si conferma che il commento esula dallo specifico ambito di applicazione della consultazione in esame.</p> <p>L'Istituto, comunque, si riserva di approfondire con codesto Ordine degli Attuari i punti qui sollevati, qualora si renda necessario intervenire sui profili di <i>governance</i> del bilancio IAS/IFRS.</p>

		<p>presenza di competenze non solo contabili ma anche attuariali al fine di garantire un'efficace e consapevole rappresentazione delle tematiche valutative e delle scelte adottate nelle numerose aree di <i>judgement</i> previste dai principi che hanno determinato l'intera posizione dell'Impresa (situazione patrimoniale e risultato di esercizio)</p> <p>In tal senso, in ambito europeo ed internazionale, gli organismi attuariali sono andati oltre, proponendo l'introduzione di una figura specifica indipendente (il c.d. <i>Reporting Actuary</i>) per garantire la robustezza e l'efficacia del processo valutativo e di <i>reporting</i> finanziario.</p> <p>In ambito locale, considerata la struttura della normativa proposta, si suggerisce di valutare l'introduzione di un <i>sign-off</i> attuariale per il perimetro di valutazione del <i>fulfilment cashflow</i> e del CSM sia <i>at inception</i> che nella sua evoluzione temporale.</p> <p>Si ritiene necessario che la struttura dei presidi proposta, come ulteriormente rinforzata con lo schema riportato nelle presenti osservazioni di carattere generale, venga estesa a tutte le imprese tenute all'applicazione dei principi IFRS 17 e IFRS 9 anche ai fini del bilancio consolidato della capogruppo o, comunque, quantomeno con riferimento alla capogruppo stessa che è direttamente responsabile della relativa redazione.</p> <p>Passando a tematiche più di dettaglio l'Ordine degli Attuari riporta le seguenti osservazioni.</p> <p>Nel testo in consultazione, si cita frequentemente la "base di aggregazione 5" cioè quella che comprende i contratti di investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali – segmento vita e "base di aggregazione 1" quella che comprende contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. – segmento vita. Si</p>	<p>Come riportato nelle istruzioni per la compilazione i contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali – inclusi i</p>
--	--	--	---

			chiede di chiarire se sia possibile utilizzare la base di aggregazione 1 per tutti i contratti rivalutabili ed ibridi con componenti <i>unit linked</i> e rivalutabile, se questi abbiano (come unica condizione necessaria) le caratteristiche e proprietà per essere soggette al modello VFA.	contratti assicurativi emessi multiramo - possono essere ricondotti dall'impresa nell'ambito della base di aggregazione <i>sub i)</i> "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta – Segmento Vita". In tal caso, l'impresa rende nota l'impostazione prescelta.
5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Osservazioni Generali	<p>Come già occorso in occasione della consultazione informale in materia di aggiornamento del Regolamento IVASS inerente la disciplina del bilancio IAS/IFRS delle compagnie e dei gruppi assicurativi italiani, Vi informiamo che, pur non aderendo all'ANIA, abbiamo mantenuto vivo il confronto con i referenti dell'Associazione sul tema in oggetto e siamo pienamente allineati sulle considerazioni espresse al riguardo.</p> <p>Pertanto, a questi fini, si richiamano e si fanno proprie, in quanto pienamente condivise, le osservazioni riportate nella risoluzione trasmessa da ANIA alla consultazione in oggetto.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si rimanda a quanto riportato in risoluzione alle osservazioni generali di ANIA.</p>
6	ASSIREVI	2, 10, 11, 11-bis	<p>La Commissione Europea ha emanato in data 19 novembre 2021 il Regolamento UE N.2021/2036, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 416 dell'Unione Europea in data 23 novembre 2021, che adotta l'IFRS 17 introducendo così, tra i principi internazionali omologati, uno specifico principio dedicato ai Contratti Assicurativi. La prima applicazione del principio è prevista negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente.</p> <p>Precedentemente trovava applicazione l'IFRS 4 che, però, rimandava, sostanzialmente, alle regole contabili statuite a livello nazionale. Ne</p>	<p>Il commento richiede modifiche al testo.</p> <p>Si prende atto che il quadro normativo debba essere oggetto di aggiornamenti.</p> <p>Stante il vigente quadro si rende necessario modificare gli allegati 1, 2 e 3 del</p>

		<p>risulta quindi che, solo a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023, viene introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un principio contabile che disciplina specificamente la valutazione dei contratti assicurativi nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali.</p> <p>Quest'ultimi, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 D. lgs. 38/2005, sono applicati da:</p> <p>i) le imprese assicurative tenute a redigere il bilancio consolidato, limitatamente alla predisposizione del bilancio consolidato medesimo (i bilanci di esercizio relativi a tali imprese continuano, invece, a essere redatti secondo i principi contabili nazionali), nonché</p> <p>ii) alle imprese assicurative emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato, nella predisposizione del bilancio di esercizio.</p> <p>Le imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, invece, continuano a predisporre il bilancio di esercizio secondo le disposizioni previste dall'art. 91, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), nonché secondo il D. Lgs. 173/97.</p> <p>Come noto, il comma 2 dell'articolo 102 CAP prevede l'obbligo in capo al revisore legale o alla società di revisione legale di esprimere anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio dell'impresa.</p> <p>In attuazione di tale previsione della norma primaria, IVASS ha emanato il Regolamento n. 7/2007 e il Regolamento n. 22/2008 (rispettivamente applicabili alle compagnie che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e secondo i principi contabili nazionali), i quali contengono alcune specifiche previsioni riguardanti il giudizio di sufficienza che il revisore è chiamato a emettere sulle</p>	<p>Regolamento 7/2007 per renderli compatibili con quanto previsto dal vigente articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private".</p>
--	--	--	---

		<p>riserve tecniche, nonché specifici criteri e metodologie di valutazione ai fini della determinazione delle riserve medesime.</p> <p>In particolare, i Regolamenti in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definiscono la “sufficienza delle riserve tecniche”, chiarendo che le riserve si considerano sufficienti se determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile (art. 2 f-bis Regolamento 7/2007 e art. 2 bb-quater Regolamento 22/2008) • definiscono le “corrette tecniche attuariali”, precisando che esse sono rappresentate dai metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi indicati nei Regolamenti medesimi (art. 2 d-bis Regolamento 7/2007 e art. 2 e-<i>quinquies</i> Regolamento 22/2008) • sottolineano (art. 10 Regolamento 7/2007 e art. 26 Regolamento IVASS 22/2008) che il revisore legale o la società di revisione, nella propria relazione, esprime il proprio giudizio di sufficienza delle riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva: <ul style="list-style-type: none"> i) impiego di adeguate basi tecniche; ii) impiego di ipotesi evolutive prudenziali; iii) impiego di adeguate metodologie di calcolo. <p>L'introduzione dell'IFRS 17 comporta una profonda rivisitazione delle modalità di contabilizzazione dei contratti assicurativi rispetto a quanto</p>	
--	--	--	--

			<p>era precedentemente previsto dall'IFRS 4 e, essendo basato su un modello di valutazione a valori correnti di flussi finanziari, determina grandezze relative alle passività assicurative che si differenziano in maniera concettuale da ogni possibile criterio di valutazione finora applicato ai sensi delle norme regolamentari locali applicabili alle riserve tecniche.</p> <p>Di seguito vengono proposti alcuni esempi di tali differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le passività assicurative includono un margine sui servizi contrattuali, che rappresenta il profitto atteso; • la misurazione dei contratti assicurativi emessi può comportare la contabilizzazione non solo di passività assicurative, ma anche di attività assicurative (per portafoglio di prodotti), a seconda della tempistica con cui vengono incassati i flussi finanziari; • le riserve tecniche integrative ed aggiuntive previste per le assicurazioni, sia dei rami danni che dei rami vita (e.g.; riserve integrative della riserva per frazioni di premi, riserva di perequazione, riserva di senescenza e riserve aggiuntive rischio finanziario e demografico), che sono oggi calcolate secondo metodi e criteri disciplinati dai regolamenti emessi da IVASS, non saranno più utilizzate in quanto le valutazioni delle passività assicurative in ambito IFRS 17 riflettono già la volatilità dello scenario economico e includono un'integrazione a fronte dei rischi non-finanziari; • i contratti assicurativi sono misurati al valore corrente sin dalla rilevazione iniziale usando informazioni aggiornate ad ogni chiusura contabile circa i flussi finanziari, il tasso di attualizzazione e il rischio non-finanziario. Per il calcolo delle riserve tecniche, invece, vengono attualmente utilizzate informazioni relative alla data di emissione dei contratti, che non vengono aggiornate per riflettere i cambiamenti economico-finanziari in corso; 	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • i pagamenti futuri volti a regolare i sinistri sono basati sulla stima del valore attuale; per il calcolo della riserva sinistri è invece attualmente vietato considerare il valore temporale del denaro (cd. “costo ultimo” nel caso dei rami danni); • le stime dei flussi finanziari futuri ai sensi dell’IFRS 17 devono includere un aggiustamento esplicito che rifletta i rischi non-finanziari; per il calcolo delle riserve tecniche non è attualmente richiesto l’accantonamento di un margine prudenziale aggiuntivo; • nell’IFRS 17 l’impatto dei contratti assicurativi onerosi viene rilevato direttamente come perdita a conto economico sin dal momento di rilevazione iniziale dei contratti e viene incluso nella misurazione delle passività assicurative. Attualmente, i contratti onerosi vengono inclusi nelle riserve tecniche insieme a quelli profittevoli con un conseguente diverso impatto sul conto economico. <p>Alla luce di quanto sopra, anche il concetto di “sufficienza” delle riserve tecniche previsto dagli attuali Regolamenti emanati da IVASS appare essere superato dal nuovo <i>framework</i> contabile che per sua natura si basa su stime a valori correnti.</p> <p>Conseguentemente, anche l’espressione del “giudizio di conformità” che il revisore sarebbe chiamato ad emettere circa la sufficienza delle riserve tecniche (“in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n.22/2008”) incontrerebbe significativi profili di criticità in relazione al relativo adempimento, connessi sia all’oggetto (subject matter) dell’espressione del giudizio, sia ai criteri in base ai quali è attualmente richiesto dalla normativa e dai regolamenti IVASS il rilascio del giudizio medesimo.</p> <p>In proposito, si consideri in particolare quanto segue:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>i) il prospetto di Stato Patrimoniale prevede l'iscrizione di "passività assicurative" che hanno quindi perso sia la connotazione di "riserve tecniche", che la conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nel rispetto dei principi di cui ai regolamenti IVASS;</p> <p>ii) il medesimo prospetto di Stato Patrimoniale non prevede la separazione delle riserve tecniche tra rami danni e rami vita in quanto le medesime sono presentate sulla base di modelli di misurazione dei contratti assicurativi, a loro volta suddivise a seconda della linea di business sottostante;</p> <p>iii) l'IFRS 17 non contiene alcun riferimento alle "corrette tecniche attuariali" che attualmente, in base alla normativa regolamentare IVASS, rappresentano la base per l'espressione del giudizio di sufficienza da parte del revisore;</p> <p>iv) le disposizioni normative e regolamentari richiedono attualmente al revisore l'espressione di un giudizio di conformità nel rispetto dei seguenti principi: a) Impiego di adeguate basi tecniche, b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali, c) impiego di adeguate metodologie di calcolo. Tali principi non sono rinvenibili nel nuovo <i>framework</i> IFRS 17.</p> <p>In considerazione delle novità introdotte dall'IFRS 17 e delle criticità che questo riverbera sul disposto normativo riguardante il giudizio di sufficienza che il revisore sarebbe chiamato a esprimere sui bilanci d'esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali, riteniamo che il quadro normativo e/o regolamentare debba essere oggetto di aggiornamento al fine di renderlo compatibile con il mutato <i>framework</i> contabile di riferimento.</p>	
7	ANIA	11 bis	3	<p>Nel comma identificato si riporta "La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui all'IFRS 17".</p> <p>Proposta accolta. L'articolo 11-<i>bis</i> è stato, di conseguenza, emendato. Ad</p>

				Tale periodo si ritiene un refuso, dal momento che il test di congruità (c.d. LAT test) era previsto dal principio IFRS 4 ma non risulta invece previsto da IFRS 17.	ogni buon conto, si conferma che trattasi di un refuso.
8	Ordine degli Attuari	11 bis	3	<p>L'IFRS17 non prevede più la presenza di un test di congruità delle riserve tecniche, ossia il <i>Liability Adequacy Test</i> (LAT), né con riferimento alle riserve tecniche vita né alla riserva premi dei rami danni, in quanto è una previsione dell'IFRS4. Essa trovava fondamento nell'utilizzo temporaneo dei criteri di valutazione <i>Local GAAP</i> per le riserve tecniche lorde ai fini del bilancio IAS/IFRS, previsione non più ripresa dall'IFRS17.</p> <p>Pertanto, la seguente frase, a nostro parere dovrebbe essere cancellata:</p> <p>“La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui all'IFRS17, integrando ...”</p> <p>Si suggerisce di sostituirla con una più generale ed ampia previsione di una relazione a carico della Funzione Attuariale, sia nel ramo vita che nei rami danni, secondo uno schema coerente con la relazione della Funzione Attuariale sulla Solvibilità II, ove, fra le altre cose, si dovrebbe chiedere di spiegare e riconciliare le differenze fra le riserve iscritte nel bilancio IFRS17 e le riserve della Solvibilità II, come</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>risk adjustment</i> e l'equivalente <i>risk margin</i> della solvibilità II • impatto derivante dalle ipotesi economiche • impatto derivante dalle ipotesi non economiche (incluso l'impatto eventuali limiti contrattuali) 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si conferma che la frase evidenziata va cancellata. L'articolo 11-<i>bis</i> è stato, di conseguenza, emendato. Ad ogni buon conto, si precisa che trattasi di un refuso.</p> <p>Relativamente al suggerimento di sostituirla con una frase che faccia riferimento a IFRS 17 e <i>Solvency II</i>, si osserva che una tale previsione richiede una modifica della normativa primaria.</p>

				<p>Si fa notare inoltre che, su quanto sopra, andrebbe indirizzato il tema del differente perimetro valutativo tra IFRS 17 e Solvibilità II, ad esempio:</p> <p>a) contratti di investimento misurati sotto IFRS 9 (dunque inclusi nel perimetro Solvibilità II ma non in quello IFRS 17),</p> <p>b) contratti assicurativi misurati sotto IFRS 17 al di fuori del perimetro della Solvibilità II in quanto valutati secondo regolamentazione IORP (contratti di natura pensionistica)</p> <p>In questi riguardi, suggeriremmo le due seguenti alternative, in ordine di preferibilità:</p> <p>i. l'introduzione in riconciliazione di un movimento riconducibile al differente perimetro valutativo (ossia si partirebbe dalla totalità del business misurato in regime di Solvibilità II per arrivare alla totalità del business misurato in IFRS17, oppure</p> <p>ii. escludere i portafogli che non sono nel perimetro di entrambi i regimi (ne consegue che, ad esempio, le porzioni di portafoglio di cui al punto b) precedente, non sarebbero oggetto della riconciliazione in oggetto).</p>	
9	ANIA	28	2	<p>Si segnala che il regolamento 7 nella sua formulazione attuale richiede di fornire nella relazione semestrale consolidata un numero di tabelle di Nota Integrativa pari a 9. La proposta richiederebbe di presentare all'interno della relazione semestrale consolidata un numero di tabelle pari a 21, di cui la maggior parte relative alle voci di Stato Patrimoniale, diversamente da quanto attualmente previsto. Pertanto, a fronte del notevole <i>effort</i> che tale richiesta comporterebbe per le compagnie, si ritiene opportuno mantenere la logica utilizzata attualmente, ovvero escludendo l'informativa relativa alle voci di Stato Patrimoniale e mantenendo, per quanto concerne le voci di Conto</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La relazione semestrale costituisce un'informativa di rilievo su dati IAS/IFRS trasmessa all'Istituto a fini di vigilanza. In particolare, la relazione semestrale contempla le stesse informazioni previste per il</p>

				<p>Economico, solo l'informativa relativa ai contratti emessi e non al business ceduto, ritenuto scarsamente rilevante.</p>	<p>bilancio, ma in numero significativamente ridotto.</p> <p>Ciò posto, considerata anche la relazione tra il valore contabile netto dei contratti assicurativi e i ricavi e costi rilevati in conto economico e/o nel conto economico complessivo, è importante ricevere informazioni di stato patrimoniale. Si conferma anche l'informativa di conto economico relativa al <i>business ceduto</i>.</p>
10	Assicurazioni Generali S.p.A.	28	2	<p>Si segnala che il regolamento 7 nella sua formulazione attuale richiede di fornire nella relazione semestrale consolidata un numero di tabelle di Nota Integrativa pari a 9. La proposta richiederebbe di presentare all'interno della relazione semestrale consolidata un numero di tabelle pari a 21, di cui la maggior parte relative alle voci di Stato Patrimoniale, diversamente da quanto attualmente previsto.</p> <p>Pertanto, a fronte del notevole effort che tale richiesta comporterebbe per le compagnie, si ritiene opportuno mantenere la logica utilizzata attualmente, ovvero escludendo l'informativa relativa alle voci di Stato Patrimoniale e mantenendo, per quanto concerne le voci di Conto Economico, solo l'informativa relativa ai contratti emessi e non al business ceduto, ritenuto non rilevante.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 9.</p>
11	ANIA	n.a.	n.a.	<p>6B_Allegato 4_Relazione sulle poste del bilancio consolidato Paragrafo 1.1. Transizione all'IFRS17</p> <p>Si ritiene che la categoria "Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale" possa essere ricompresa nella categoria "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta -</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle</p>

		<p>Segmento Vita”, in linea con la definizione delle basi di aggregazione indicata nelle istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio. Si richiede, pertanto, di esplicitare questa facoltà anche all’interno del documento.</p> <p><u>Paragrafo 1.1.1.</u> Informazioni di natura qualitativa Il principio non richiede di descrivere, nel caso di adozione del metodo del fair value, le motivazioni sottostanti alla mancata adozione del <i>modified retrospective approach</i>, dal momento che la sua applicazione non risulta subordinata all’impraticabilità del metodo retrospettivo modificato. Si richiede pertanto di eliminare tale richiesta.</p> <p><u>Paragrafo 1.1.2.</u> Informazioni di natura quantitative Analizzando nel dettaglio la tabella di riconciliazione proposta dall’Istituto emerge quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene necessario chiarire che la data di <i>First Time Adoption</i> (FTA) con riferimento all’IFRS 17 è il 01.01.2022; • secondo l’interpretazione dell’Associazione, l’Istituto richiede di dettagliare la variazione derivante dalla cancellazione delle riserve IFRS 4 e il successivo riconoscimento delle riserve IFRS 17 per blocco di misurazione (PVFCF, RA, FCF, CSM, LRC e LIC) e metodo di transizione. Poiché le riserve IFRS 4 non sono dettagliate per blocco 	<p>imprese di assicurazione” è stata di conseguenza emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>La “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione” è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>La “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione” è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>In calce alla tabella l’impresa fornisce, comunque,</p>
--	--	---	--

		<p>di misurazione, il differenziale non risulta allocabile per blocco di misurazione. Si propone alternativamente di mostrare separatamente la cancellazione complessiva delle riserve IFRS 4 e il successivo riconoscimento delle riserve IFRS 17 per componente di misurazione. Per quanto riguarda il dettaglio per metodo di transizione, si propone di applicarlo solamente per il CSM, non essendo tale dettaglio rilevante per le altre componenti.</p> <p>Paragrafo 2. Classificazione dei contratti assicurativi emessi</p> <p>La tabella proposta dall'Istituto richiede di fornire i saldi delle passività assicurative al 31.12, suddividendo LRC (con il dettaglio esplicito della componente di perdita) e LIC, e identificare separatamente la categoria "Contratti d'investimento con elementi di partecipazione discrezionali". Si ritiene che la categoria "Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale" possa essere ricompresa nella categoria "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita", in linea con la definizione delle basi di aggregazione indicata nelle istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio. Si richiede di esplicitare questa facoltà anche all'interno del documento.</p> <p><u>Paragrafo 2.2.1. Gestione vita</u></p> <p>Si segnala un refuso con riferimento alla classificazione della riassicurazione malattia: il riferimento dovrebbe essere alle</p>	<p>l'informazione sull'impatto dei contratti onerosi.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>Il refuso è stato corretto.</p>
--	--	--	--

			<p>obbligazioni di riassicurazione che riguardano le obbligazioni comprese nelle aree di attività 1 e 5, non da 1 a 5.</p> <p><u>Paragrafo 6.2. Tassi di sconto</u></p> <p>Dal momento che il principio IFRS 17 lascia la possibilità di scegliere alla singola compagnia di utilizzare un approccio di tipo <i>bottom-up</i> o <i>top-down</i>, indipendentemente dalla variabilità o meno dei flussi di cassa sulla base dei rendimenti dei sottostanti, si auspica che il paragrafo in oggetto venga riformulato chiarendo che non è prescritto alcun approccio.</p> <p><u>Paragrafo 6.4. MARGINE SUI SERVIZI CONTRATTUALI</u></p> <p>Si richiede all'Istituto di fornire il riferimento normativo di cui al punto 6.4 MARGINE SUI SERVIZI CONTRATTUALI riportato nel seguente passaggio per chiarirne il contenuto: "Con riferimento all'approccio VFA, se del caso, illustrare [...] d) quale approccio è stato adottato per scorporare il <i>fair value return</i> nel caso di fondi interni collegati a prodotti rientranti nell'ambito di applicazione in parte dell'IFRS 17 e in parte dell'IFRS 9."</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Come già detto, l'Istituto non interviene sulle <i>accounting practices</i>. Il paragrafo è stato ad ogni buon conto riformulato.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>Alla luce delle risposte fornite nel questionario qualitativo sullo stato dell'arte del processo d'implementazione dell'IFRS 17, il punto d) richiamato viene eliminato.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p>
--	--	--	--	--

				<p><u>Paragrafo 11. Raffronto tra IFRS17 e Solvency II</u></p> <p>Si segnala all'Istituto come la sezione relativa al raffronto tra IFRS 17 e Solvency II sia già oggetto di <i>disclosure</i> nel <i>Solvency and Financial Condition Report</i> (SFCR) e nei QRT. Inoltre, l'allocazione richiesta della migliore stima e del risk margin Solvency II tra non VFA e VFA (<i>unit e index linked</i>) e VFA (altro) non è generalmente prontamente disponibile. Vista la finalità del bilancio consolidato assicurativo, non di vigilanza, l'Associazione richiede che questa tipologia di disclosure rimanga oggetto di informativa nell'ambito del <i>framework Solvency II</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Si osserva, innanzitutto, che l'informativa è richiesta dall'IVASS esclusivamente per finalità di vigilanza e, quindi, non è inclusa nello schema di Nota Integrativa.</p> <p>Ciò premesso, laddove la medesima tabella sia fornita nell'ambito della reportistica <i>Solvency II</i>, in luogo della tabella può essere indicato il riferimento e/o <i>link</i> al relativo documento dove reperirla.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p>
12	Assicurazioni Generali S.p.A-	n.a	n.a.	<p>6B_Allegato 4_Relazione sulle poste del bilancio consolidato</p> <p><u>Paragrafo 1.1. Transizione all'IFRS17</u></p> <p>Il Gruppo interpreta che la categoria "Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale" possa essere ricompresa nella categoria "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita", in linea con la definizione delle</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p>

			<p>basi di aggregazione indicata nelle istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio. Si propone di esplicitare questa facoltà anche all'interno del documento.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito, in assenza della suddetta facoltà, risulta molto critica.</p> <p><u>Paragrafo 1.1.2. Informazioni di natura quantitativa</u></p> <p>Analizzando nel dettaglio la tabella di riconciliazione proposta dall'istituto emerge quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulta necessario chiarire la data di First Time Adoption (FTA). Con riferimento a IFRS 17, la FTA è al 01.01.2022; • secondo l'interpretazione del Gruppo, viene richiesto di dettagliare la variazione derivante dalla cancellazione delle riserve IFRS 4 e il successivo riconoscimento delle riserve IFRS 17 per blocco di misurazione (PVFCF, RA, FCF, CSM, LRC e LIC) e metodo di transizione. Poiché le riserve IFRS 4 non sono dettagliate per blocco di misurazione, il differenziale non è allocabile per blocco di misurazione. Si propone alternativamente di mostrare separatamente la cancellazione complessiva delle riserve IFRS 4 e il successivo riconoscimento delle riserve IFRS 17 per componente di misurazione. Per quanto riguarda il dettaglio per metodo di transizione, si propone 	<p>Proposta accolta.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>In calce alla tabella l'impresa fornisce, comunque, l'informazione sull'impatto dei contratti onerosi.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è</p>
--	--	--	--	--

		<p>di applicarlo solamente per il CSM, non essendo tale dettaglio rilevante per le altre componenti. Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questi requisiti, in assenza delle proposte suddette, risulta molto critica.</p> <p>Paragrafo 2. Classificazione dei contratti assicurativi emessi</p> <p>La tabella proposta dall'istituto richiede di fornire i saldi delle passività assicurative al 31.12, suddividendo LRC (con il dettaglio esplicito della componente di perdita) e LIC, e identificare separatamente la categoria "Contratti d'investimento con elementi di partecipazione discrezionali". Il Gruppo interpreta che la categoria "Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale" possa essere ricompresa nella categoria "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita", in linea con la definizione delle basi di aggregazione indicata nelle istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio. Si propone di esplicitare questa facoltà anche all'interno del documento. Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito, in assenza della suddetta facoltà, risulta molto critica.</p> <p><u>Paragrafo 6.4. MARGINE SUI SERVIZI CONTRATTUALI</u></p> <p>Si propone all'Istituto di fornire maggiori dettagli in merito alla richiesta (e, se presente, al riferimento normativo) di cui al punto 6.4 MARGINE SUI SERVIZI CONTRATTUALI riportata nel seguente passaggio: "Con riferimento all'approccio VFA, se del caso, illustrare [...] d) quale approccio è stato adottato per incorporare il <i>fair value return</i> nel caso</p>	<p>stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>La "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>Alla luce delle risposte fornite sul punto nel questionario qualitativo sullo stato dell'arte del processo d'implementazione dell'IFRS</p>
--	--	---	---

			<p>di fondi interni collegati a prodotti rientranti nell'ambito di applicazione in parte dell'IFRS 17 e in parte dell'IFRS 9.”</p> <p><u>Paragrafo 11. Raffronto tra IFRS17 e Solvency II</u></p> <p>Si segnala all'Istituto come la sezione relativa al raffronto tra IFRS 17 e Solvency II sia già oggetto di disclosure nel <i>Solvency and Financial Condition Report (SFCR)</i> e nei QRT.</p> <p>Inoltre, l'allocazione richiesta della migliore stima e del <i>risk margin Solvency II</i> tra non VFA e VFA (<i>unit e index linked</i>) e VFA (altro) non è prontamente disponibile. Vista la finalità del bilancio consolidato assicurativo, non di vigilanza, il Gruppo propone che questa tipologia di disclosure rimanga oggetto di informativa nell'ambito del <i>framework Solvency II</i>.</p>	<p>17, il punto d) richiamato viene eliminato.</p> <p>La “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione” è stata, di conseguenza, emendata.</p> <p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si osserva, innanzitutto, che l'informativa è richiesta dall'IVASS esclusivamente per finalità di vigilanza e, quindi, non è inclusa nello schema di Nota Integrativa.</p> <p>Ciò premesso, laddove la medesima tabella sia fornita nella reportistica <i>Solvency II</i>, in luogo della tabella può essere indicato il riferimento e/o <i>link</i> al relativo documento dove reperirla.</p> <p>La “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione” è</p>
--	--	--	--	--

					stata, di conseguenza, emendata.
13	Ordine degli Attuari	Allegato 4, art. 1	1.2	<p>Nella tabella, tutte le volte che si fa riferimento al metodo di transizione del <i>fair value</i>, si chiede il totale dei flussi finanziari di adempimento (<i>fulfilment cash flows</i>) senza distinguere le due componenti (<i>present value future cashflows</i> e <i>risk adjustment</i>). Dal momento che è necessario il calcolo separato dell'aggiustamento per i rischi non finanziari (<i>risk adjustment</i>) e del valore attuale dei flussi finanziari futuri alla data di transizione, si suggerisce di chiedere tale informazione nella tabella.</p> <p>Le voci interessate sono le seguenti: LRC(GMM), LIC(GMM), ARC(GMM), AIC(GMM), LRC(VFA), LIC(VFA), LIC(PAA), AIC(PAA)</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La tabella è stata rivista alla luce del commento 11 di ANIA e del commento 12 di Generali.</p>
14	Ordine degli Attuari	Allegato 4, art. 11	2	<p>Con riferimento alla colonna dedicata alla Solvibilità II, in tema di perimetro, si faccia riferimento ai commenti già riportati al punto Art. 11-bis comma 3</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Nella tabella di cui al paragrafo 11.2 della "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stato chiarito che formano oggetto di segnalazione i contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione di <i>Solvency II</i> (e.g. sono inclusi i contratti d'investimento emessi senza elementi di partecipazione discrezionali, mentre sono esclusi i contratti di natura</p>

					pensionistica che rientrano nell'ambito della normativa IORP). Il citato paragrafo 11.2 è stato, di conseguenza, emendato.
15	Ordine degli Attuari	Allegato 4, art. 11	2	Relativamente alla Solvibilità II, nelle cessioni in riassicurazione, non c'è margine di rischio in quanto questa voce di riserva è imputata interamente nel lavoro diretto (o indiretto) dove è calcolata al netto della mitigazione della riassicurazione passiva. Si suggerisce dunque di chiarire se (1) lasciare vuote oppure, in alternativa (2) richiederne una stima, in tal caso aggiungendo tale stima al margine di rischio del lavoro diretto che sarebbe quindi esposto al lordo del ceduto.	Proposta accolta. Con riferimento alle cessioni in riassicurazione, colonna <i>Solvency II</i> , la riga riferita al margine di rischio non va compilata. La tabella di cui al paragrafo 11.2 della "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata, di conseguenza, emendata.
16	Ordine degli Attuari	Allegato 4, art. 11	2	Si chiede di chiarire se nella voce "contratti assicurativi emessi" – del ramo vita prodotti VFA (altri prodotti) sia il luogo adatto dove riportare le riserve dei prodotti ibridi ove non ne siano state scorporate le componenti.	Proposta parzialmente accolta. La tabella di cui al paragrafo 11.2 della "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" è stata modificata, alla luce dei commenti ricevuti, e non si fa più riferimento alla tipologia di prodotti VFA.

					<p>Ai fini della colonna “IFRS” i prodotti ibridi, se non scomposti nelle relative componenti, vanno segnalati in maniera unitaria, convenzionalmente, nelle voci “Ramo vita esclusi i prodotti <i>index, unit linked</i> e <i>malattia</i>”. Il paragrafo 11.2 è stato, di conseguenza, emendato.</p>
17	Ordine degli Attuari	Allegato 4		<p>È assente un paragrafo che – in analogia a quanto chiesto nel paragrafo 9 sui prodotti di investimento soggetti a IFRS9 – chieda, con riferimento alle riserve soggette a IFRS17 - di fornire la motivazione dell’allocazione al portafoglio le cui variazioni finanziarie sono rilevate a conto economico piuttosto che alla redditività complessiva.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Nel paragrafo 6 “Misurazione dei contratti assicurativi emessi” è stata aggiunta la seguente precisazione. “Specificare se per presentare i ricavi o i costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi è stata esercitata l’opzione di includerli nel Conto Economico complessivo (cfr. IFRS 17 paragrafi 88(b), 89(b), B130-B134)”.</p>

Parte A – Schemi di bilancio

Numero commenti	Commentatore	Voce	Tabella	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	AIAF	Osservazioni generali		<p>Tra gli argomenti oggetto di dibattito, riteniamo di maggior rilievo i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – centralità della definizione delle linee di prodotto possibilmente allineate alle <i>Lines of Business Solvency II</i> come era stato anticipato sia da IASB ed EIOPA negli anni precedenti l'introduzione di IFRS 17, con l'obiettivo minimo di avere una ripartizione del <i>business</i> assicurativo tra le macro linee vita e danni; – necessità di integrazione della rappresentazione per margini con quella per volumi adottando la riclassificazione dei premi assicurativi tra le principali tipologie del <i>business</i> vita e del <i>business</i> danni in linea con la <i>disclosure</i> prevista dalla normativa <i>Solvency II</i>; – analisi della dinamica del valore delle Attività e delle passività Assicurate: prevedere un livello di dettaglio che soddisfi le necessità di 	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Relativamente alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Con riferimento all'IFRS 17, l'intervento disciplina in maniera armonizzata solo le informazioni di cui ai paragrafi 98 – 110, 114 e 130. Ulteriori informazioni, quali ad esempio quelle indicate da codesta Associazione, vanno fornite in autonomia dalle imprese, se ritenute rilevanti.</p> <p>Alla luce anche del suggerimento fornito da codesta Associazione sulla gradualità, (e.g. Parte B –</p>

			<p>analisi degli <i>user</i> e la comparabilità dei bilanci assicurativi internazionali come minimo a livello di Unione Europea;</p> <p>– studio dello sviluppo dei triangoli sinistri: una rilevante informazione, ma per essere utile ai fini delle attività degli <i>user</i>, richiede che sia adottato in tutte le nazioni;</p> <p>– <i>disclosure</i> della riassicurazione: gli sviluppi previsti contengono tante informazioni e dettagli di sicuro interesse per gli <i>user</i> esperti, ma di non facile calcolo e rilevazione per gli <i>user</i> generalisti. Consigliamo un approccio di <i>disclosure</i> più sintetico e fruibile da tutti gli analisti finanziari;</p>	<p>Istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio – commento n. 1), al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa l'IVASS si riserva di apportare in futuro modifiche e/o aggiustamenti al Regolamento 7/2007, alla luce delle <i>best practices</i> a livello europeo e internazionale se dovessero emergere.</p> <p>L'informazione, già richiesta dall'IFRS 4, è prevista dal paragrafo 130 dell'IFRS 17. Si rimanda anche alle risoluzioni di cui ai commenti specifici su tale informativa e a quanto riportato al precedente alinea.</p> <p>Le informazioni richieste fanno riferimento a quanto previsto dall'IFRS 17. In particolare, le informazioni diverse da quelle specificamente prescritte da quest'ultimo sono state definite tenendo conto di quanto previsto dallo <i>standard</i> ai fini della determinazione dei valori di bilancio</p>
--	--	--	---	---

				<p>delle cessioni in riassicurazione. Inoltre, un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa se le stesse sono non rilevanti.</p> <p>Si prende atto del commento.</p>
2	ANIA	Osservazioni Generali		<p>- analisi degli investimenti: come già anticipato in precedenti punti di vista dell'AIAF e dell'associazione europea EFFAS, siamo molto favorevoli ad una maggior <i>disclosure</i> riguardante gli attivi finanziari: pertanto riteniamo molto utili le informazioni che avete proposto in questo ambito.</p> <p>Si richiede all'Istituto, laddove alcune voci non siano materiali o siano nulle, la possibilità di eliminare le relative voci previste negli schemi.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>Questa possibilità è già prevista dalle istruzioni per la compilazione (Allegato 1 al Regolamento 7/2007). In ogni caso, nei relativi esempi, la stessa previsione è stata precisata in maniera più puntuale.</p>
3	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Osservazioni Generali		<p>Si richiamano e si fanno proprie, in quanto pienamente condivise, le osservazioni riportate nella risoluzione trasmessa da ANIA alla consultazione in oggetto.</p> <p>Si rimanda alle risposte fornite ai commenti di ANIA.</p>
4	Ordine degli Attuari	Allegato 2	Conto Economico complessivo	<p>Non è chiaro dove collocare i ricavi o costi di natura finanziaria relativi a cessioni in riassicurazione con effetti nella redditività</p> <p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Qualora l'impresa scelga l'opzione OCI (cfr. IFRS 17, paragrafi 88(b),</p>

				complessiva anziché a conto economico (in tal caso imputati nella voce 3.7).	90), i ricavi o costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione con effetti sulla redditività complessiva vanno indicati nel “Conto Economico Complessivo” nella voce 3.7 “Ricavi o costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione”.
5	Ordine degli Attuari	Allegato 2	Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell’esercizio (pagine 55 e 56)	Poiché la ripartizione minima prevista dal principio contabile è di tre gruppi, si chiede di chiarire dove collocare i “contratti non onerosi ma che possono diventare onerosi in condizioni di <i>stress</i> ” fra le due sole alternative previste dalla tabella, ossia se fra i contratti onerosi o se fra i contratti non onerosi.	L’osservazione non richiede modifiche al testo. Nella tabella in esame i contratti iscritti nell’esercizio T che sono “non onerosi ma che possono diventare onerosi in condizioni di <i>stress</i> ” vanno inclusi fra i “contratti non onerosi”.
6	ANIA	3.5	3. Conto economico	Si segnala che nello schema di Conto Economico non è presente la voce 3.5 a cui si fa riferimento nella bozza di istruzioni.	L’osservazione non richiede modifiche al testo. Nelle istruzioni per la compilazione è precisato che se l’impresa opta di non presentare separatamente i “ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione” (voce 3 del Conto economico) e i “costi per servizi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione” (voce 4 del Conto Economico), inserisce la voce 3.5 “ricavi/costi assicurativi netti derivanti dalle cessioni in riassicurazione”.

					Per evitare di inserire nello schema di Conto Economico del Regolamento 7/2007 più voci relative al medesimo fenomeno sono indicate solo le voci 3 e 4; sarà cura dell'impresa sostituire nel proprio Conto Economico tali voci con la voce 3.5, laddove scelga di presentare in maniera aggregata i suddetti ricavi e costi.
7	ANIA	3 - 4		Si richiede di poter accorpare, su base opzionale, le due voci in una unica che accolga il risultato netto derivante dalle cessioni in riassicurazione.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento 6.
8	ANIA		8. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Area di consolidamento – partecipazioni in società controllate in via esclusiva".
9	ANIA		9. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative:	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati

			Interessenze di terzi, disponibilità dei voti dei terzi, dividendi distribuiti ai terzi, risultato d'esercizio e patrimonio netto dei terzi	contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Area di consolidamento – partecipazioni in società controllate in via esclusiva con Interessenze di terzi significative".
10	ANIA		10. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con Interessenze di terzi significative: informazioni contabili	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Area di consolidamento – partecipazioni in società controllate in via esclusiva con Interessenze di terzi significative".
11	ANIA		11. Valori di bilancio delle attività e passività delle entità strutturate ed esposizione massima al rischio di perdita	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La tabella è identica al vigente prospetto informativo "Interessenze in entità strutturate non consolidate".

12	ANIA		12. Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore contabile e interessi attivi	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie".</p>
13	ANIA		13. Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value ed effetti sulla redditività complessiva	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie".</p>
14	ANIA		14. Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Le informazioni contenute nel vigente prospetto informativo "Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di <i>fair value</i>" sono state distribuite su due tabelle</p>

				Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	in quanto si è preferito mettere le “attività valutate al fair value su base non ricorrente” insieme con le “attività non valutate al fair value”. Di conseguenza, il contenuto della presente tabella è lo stesso di quello del citato prospetto informativo, limitatamente alle attività e passività valutate al <i>fair value</i> su base ricorrente.
15	ANIA		15. Variazioni annue delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente	La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell’Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L’osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce “Informativa sul fair value - Tabella Variazioni annue delle attività e delle passività del livello 3 valutate al FV su base ricorrente”.
16	ANIA		16. Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per	La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento	L’osservazione non richiede modifiche al testo. Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 14.

			livelli di fair value	7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	Il contenuto della presente tabella è lo stesso di quello del vigente prospetto informativo "Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di <i>fair value</i> ", limitatamente alle attività e passività non valutate al <i>fair value</i> su base ricorrente, e del vigente prospetto informativo "Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di <i>fair value</i> ".
17	ANIA		17. Attività immateriali: composizione delle attività	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività immateriali".

18	ANIA		18. Attività immateriali: variazioni annue	<p>La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.</p> <p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si propone di far rappresentare le differenze cambio nette in un'unica riga (come da IAS 38 par.118 (e) vii) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento apportato sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività immateriali".</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
19	Assicurazioni Generali S.p.A.		Attività immateriali: variazioni annue	<p>Si propone di far rappresentare le differenze cambio nette in un'unica riga (come da IAS 38 par.118 (e) vii) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>

20	ANIA		<p>19. Attività materiali: composizione delle attività</p>	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, essendo ammissibile valutare con il "Fair Value Model" dello IAS 40, si richiederebbe all'Istituto di prevedere, in alternativa alla presente impostazione, la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di prevedere il fair value come da IAS 40 di cui sopra nella colonna "Al valore rideterminato", eventualmente rinominandola: "Al fair value e al valore rideterminato"; o • di inserire una nuova colonna denominata "Fair value". <p>Si proporrebbe, inoltre, l'eliminazione della riga "d) beni mobili iscritti a Pubblici Registri", sia perché non prevista esplicitamente dagli</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività materiali".</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state emendate per inserire il seguente chiarimento: "Gli importi da indicare nella colonna al "Valore rideterminato" vanno calcolati secondo quanto previsto dallo IAS 16, paragrafo 31".</p> <p>La tabella è stata emendata, eliminando la riga "d) beni mobili iscritti a Pubblici Registri". Si osserva, comunque, che questo dettaglio informativo è attualmente</p>
----	------	--	--	---	---

				IAS/IFRS, sia perché non si ritiene rappresenti un'informazione rilevante.	fornito nei bilanci delle imprese. Va da sé che le imprese possono fornire questo dettaglio, se rilevante, in calce alla tabella.
21	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	Attività materiali: composizione delle attività	<p>Essendo ammissibile valutare con il "<i>Fair Value Model</i>" dello IAS 40, si propone all'istituto di prevedere, in alternativa, la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di prevedere il fair value come da IAS 40 di cui sopra nella colonna "Al valore rideterminato", eventualmente rinominandola: "Al fair value e al valore rideterminato"; o - di inserire una nuova colonna denominata "<i>Fair value</i>". <p>Si propone l'eliminazione della riga "d) beni mobili iscritti a Pubblici Registri", sia perché non prevista esplicitamente dagli IAS/IFRS, sia perché informazione non rilevante.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state emendate per inserire il seguente chiarimento: "Gli importi da indicare nella colonna al "Valore rideterminato" vanno calcolati secondo quanto previsto dallo IAS 16, paragrafo 31".</p> <p>La tabella è stata emendata, eliminando la riga "d) beni mobili iscritti a Pubblici Registri". Si osserva, comunque, che questo dettaglio informativo è attualmente fornito nei bilanci delle imprese. Va da sé che le imprese possono fornire questo dettaglio, se rilevante, in calce alla tabella.</p>
22	ANIA		20. Attività materiali ad uso proprio: variazioni annue	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti</p>

				<p>essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si proporrebbe l'eliminazione della colonna "Beni mobili iscritti a Pubblici Registri", sia perché non prevista esplicitamente dagli IAS/IFRS, sia perché non si ritiene rappresenti un'informazione rilevante.</p> <p>Si proporrebbe, inoltre, di far rappresentare le differenze cambio nette in un'unica riga (come da IAS 16 par. 73 (e) viii) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>informativi. I presupposti alla base del cambiamento apportato sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività materiali".</p> <p>La tabella è stata emendata eliminando la colonna "beni mobili iscritti a Pubblici Registri". Si osserva, comunque, che questo dettaglio informativo è attualmente fornito nei bilanci delle imprese. Va da sé che le imprese possono fornire questo dettaglio, se rilevante, in calce alla tabella.</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
23	Assicurazioni Generali S.p.A.		Attività materiali ad uso proprio: variazioni annue	<p>Si propone l'eliminazione della colonna "Beni mobili iscritti a Pubblici Registri", sia perché non</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La tabella è stata emendata eliminando la colonna "beni mobili iscritti a Pubblici Registri". Si</p>

				<p>prevista esplicitamente dagli IAS/IFRS, sia perché informazione non rilevante.</p> <p>Si propone di far rappresentare le differenze cambio nette in un'unica riga (come da IAS 16 par. 73 (e) viii) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>osserva, comunque, che questo dettaglio informativo viene attualmente fornito nei bilanci delle imprese. Va da sé che le imprese possono fornire questo dettaglio, se rilevante, in calce alla tabella.</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate</p>
24	ANIA		<p>21. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base al GMM – delle cessioni in riassicurazione per attività per residua copertura e per sinistri accaduti</p>	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione, bensì il paragrafo 17.94 stabilisce: "<i>An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis to place on each of the various requirements. If the disclosures provided, applying paragraphs 97–132, are not enough to meet the objective in paragraph 93, an entity shall disclose additional information necessary to meet that objective</i>". L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si</p>

				<p>aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p> <p>Si segnala, inoltre, che il principio non richiede una suddivisione della riconciliazione per modello di misurazione (tabelle distinte per GMM e PAA). Tale requisito vincola la presentazione del dato nel formato tabellare richiesto.</p>	<p>rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).</p> <p>Nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle riferite alla dinamica del valore di bilancio delle “cessioni in riassicurazione – attività per la residua copertura e per sinistri accaduti” è prevista la possibilità per il redattore del bilancio di fornire le medesime informazioni attraverso un’unica tabella, anziché con due distinte tabelle. In tal caso, per i contratti sottoposti al “Metodo dell’Allocazione dei Premi” (PAA) occorre dare separata evidenza delle “Attività per sinistri accaduti – valore attuale dei flussi finanziari” e delle “Attività per sinistri accaduti aggiustamento per i rischi non finanziari”.</p>
25	ANIA	B5.1, B5.2 e B5.3		<p>Con riferimento alle voci B5.1, B5.2 e B5.3 viene richiesto un ulteriore dettaglio rispetto a quanto definito dal principio. L’IFRS 17 non richiede, infatti, di distinguere tra effetti derivanti da contratti onerosi sottostanti e altri effetti, ma solamente di distinguere chiaramente gli effetti che generano una <i>loss</i> o un <i>reversal</i>. Si richiede</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il paragrafo 98 dell’IFRS 17 prevede che “<i>L’entità deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti</i></p>

				<p>pertanto all'Istituto di prevedere quanto definito dal principio.</p>	<p><i>rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 è variato nel periodo di riferimento a causa dei flussi finanziari e dei ricavi e dei costi rilevati nel prospetto del risultato economico...". Il paragrafo 99 dell'IFRS 17 prevede che "Nelle riconciliazioni l'entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato economico...". Il paragrafo 105, lettera d) dell'IFRS 17 prevede che "... l'entità deve anche presentare, se del caso, separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento: ... d) ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti assicurativi."</i></p> <p>Le sottovoci B.5.1, B.5.2 e B.5.3 (ora B.4.1, B.4.2, B.4.3) possono concorrere alla determinazione del valore contabile netto delle cessioni in riassicurazione e, quindi, possono assumere rilievo ai fini delle riconciliazioni. Per tali</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>sottovoci, in ogni caso, vale il principio generale – richiamato nel Regolamento 7/2007 (articoli 7, comma 3, 13, comma 4-<i>bis</i>, 24, comma 3, 28, comma 4-<i>bis</i>) e nell’Allegato 1 “Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS” - secondo cui un’impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa “se le informazioni in esso contenute sono non rilevanti”.</p>
26	ANIA	D1		<p>Il principio non richiede di presentare separatamente i costi/ricavi finanziari presentati in P&L e in OCI.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>L’impresa, di regola, esercita l’opzione di includere nel Conto Economico Complessivo i costi/ricavi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riasicurazione per evitare volatilità in conto economico e <i>accounting mismatch</i>.</p> <p>Pertanto, la citata distinzione fornisce un’utile informazione per l’utilizzatore del bilancio.</p>
27	ANIA		22. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base al PAA –	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L’Associazione ritiene opportuno che, come</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

			delle cessioni in riassicurazione per attività per la residua copertura e per sinistri accaduti	previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i> .	La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").
28	ANIA	B5.1, B5.2 e B5.3		Si veda commento alla tabella 21.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 25.
29	Assicurazioni Generali S.p.A.	B.5.2	Dinamica del valore di bilancio - GMM - delle cessioni in riassicurazione - attività per residua copertura e per sinistri accaduti e Dinamica del valore di bilancio - PAA - delle cessioni in riassicurazione - attività per residua	Si propone all'Istituto di fornire maggiori chiarimenti rispetto al contenuto richiesto dalla voce.	Proposta accolta. Nella presente voce (ora B.4.2) va fornito l'importo di cui all'IFRS 17, paragrafo 66, lettera bb). Ad ogni buon conto, l'istruzione della voce è stata modificata.

			copertura e per sinistri accaduti		
30	Assicurazioni Generali S.p.A.	B.5.3	Dinamica del valore di bilancio – GMM – delle cessioni in riassicurazione - attività per residua copertura e per sinistri accaduti e Dinamica del valore di bilancio - PAA – delle cessioni in riassicurazione - attività per residua copertura e per sinistri accaduti	Si propone all'Istituto di fornire maggiori chiarimenti rispetto al contenuto richiesto dalla voce.	Proposta accolta. Nella presente voce (ora B.4.3) va fornito l'importo di cui all'IFRS 17, paragrafo 66, lettere c(i) e c(ii). Ad ogni buon conto, l'istruzione della voce è stata modificata.
31	ANIA		23. Dinamica del valore di bilancio – delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione	Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i> .	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta

					delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).
32	ANIA	B3 e D2		<p>Con riferimento alle voci B3 e D2, IVASS richiede di distinguere la varianza su premi tra corrente e passato. Tale requisito non è richiesto dal principio. Inoltre, secondo l’interpretazione dell’Associazione, nella voce D, relativa alle “variazioni sui servizi passati”, il principio chiederebbe di rappresentare solamente l’esperienza legata ai sinistri (IFRS 17.104 (c)). Per questo motivo, la varianza su premi, diversa da quella relativa a servizi futuri, verrebbe interamente presentata nella voce B3. Conseguentemente, si richiede di eliminare questo dettaglio.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La voce B.3 richiede di fornire l’informazione prevista dall’IFRS 17, paragrafo 104, lettera b(iii). Di conseguenza, nelle istruzioni è stato meglio precisato il riferimento a tale paragrafo.</p> <p>La voce D.2 “Modifiche connesse con l’esperienza” è stata eliminata, fermo restando il principio secondo cui se un’informazione è rilevante va fornita in bilancio. La tabella è stata, di conseguenza, emendata.</p>
33	Assicurazioni Generali S.p.A.	B.3	Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione	<p>La voce richiede di presentare gli aggiustamenti basati sull’esperienza relativi ai servizi presenti.</p> <p>Il principio non richiede di differenziare tali aggiustamenti tra corrente e passato.</p> <p>Conseguentemente, si propone di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l’implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La voce B.3 richiede di fornire l’informazione prevista dall’IFRS 17, paragrafo 104, lettera b(iii). Di conseguenza, nelle istruzioni è stato meglio precisato il riferimento a tale paragrafo.</p>

34	ANIA	C3, C4 e C5		Con riferimento alle presenti voci, viene richiesto un ulteriore dettaglio rispetto a quanto definito dal principio. L'IFRS 17 non richiede, infatti, di distinguere tra effetti derivanti da contratti onerosi sottostanti e altri effetti, ma solamente di distinguere chiaramente gli effetti che generano una <i>loss</i> o un <i>reversal</i> . Si richiede pertanto all'Istituto di prevedere quanto definito dal principio.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 25.
35	Assicurazioni Generali S.p.A.	C4	Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione	Si propone all'istituto di fornire maggiori chiarimenti rispetto al contenuto richiesto dalla voce.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 29.
36	Assicurazioni Generali S.p.A.	C5	Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione	Si propone all'istituto di fornire maggiori chiarimenti rispetto al contenuto richiesto dalla voce.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 30.
37	ANIA	C6		Il principio non richiede di esplicitare, tra gli elementi di variazione del CSM, la varianza su premi relativa a servizi futuri.	Proposta accolta. È stata, di conseguenza, eliminata la voce C.6 "Modifiche connesse con l'esperienza", fermo restando il principio secondo cui se un'informazione è rilevante va fornita in bilancio. Le istruzioni per la compilazione e la tabella sono state, di conseguenza emendate.

38	Assicurazioni Generali S.p.A.	D2	Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione	<p>Il principio non richiede di esplicitare la componente di variazione di esperienza attribuibile ai premi ceduti collegati a servizi passati.</p> <p>Conseguentemente, si propone di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>È stata, di conseguenza, eliminata la voce D.2 “Modifiche connesse con l’esperienza”, fermo restando il principio secondo cui se un’informazione è rilevante va fornita in bilancio. La tabella e le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
39	ANIA	G1		<p>Il principio non richiede di presentare separatamente i costi/ricavi finanziari presentati in P&L e in OCI.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento 26.</p>
40	ANIA		24. Dinamica del margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all’IFRS 17	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l’IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall’Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa, si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr.</p>

				<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p> <p>Il principio relativamente al CSM non rimanda espressamente al paragrafo 17.104 al fine di dare evidenza della movimentazione del CSM; si rimanda esclusivamente al paragrafo 17.101.c che richiede di dare <i>disclosure</i> della riconciliazione del valore del CSM dall'apertura alla chiusura; si potrebbe, a titolo esemplificativo, anche prevedere un'unica tabella che copra i requisiti dei paragrafi 101 e 114.</p>	<p>“Relazione AIR preliminare”, ora “Relazione AIR finale”).</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).</p> <p>Con riferimento alle evidenze informative di cui al paragrafo 104 dell'IFRS 17, nella tabella in esame vanno richiamate solo quelle relative al CSM (paragrafo 104, lettera b(i)) e non anche quelle relative all'aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 104, lettera b(ii)) o alle modifiche</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Si richiede inoltre all'Istituto un chiarimento con riferimento all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di variazioni relative a servizi correnti connesse all'aggiustamento per i rischi non finanziari (<i>Risk Adjustment</i>) e modifiche connesse con l'esperienza relative a servizi correnti. Ad avviso dell'Associazione, tali variazioni vanno riportate in conto economico.</p>	<p>connesse con l'esperienza (paragrafo 104, lettera b(iii)).</p> <p>In relazione a quanto precede, la tabella è stata emendata con l'eliminazione delle sottovoci "Variazioni riferite ai servizi correnti: variazioni connesse con l'aggiustamento per i rischi non finanziari" e "Variazioni riferite ai servizi correnti: modifiche connesse con l'esperienza". Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.</p>
41	Assicurazioni Generali S.p.A.	<p>Variazioni riferite ai servizi correnti:</p> <p>Variazioni connesse con l'aggiustamento per i rischi non finanziari</p>	<p>Dinamica del margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17</p>	<p>Si propone all'istituto di fornire un chiarimento con riferimento all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di variazioni relative a servizi correnti connesse all'aggiustamento per i rischi non finanziari (<i>Risk Adjustment</i>).</p> <p>Secondo l'interpretazione del Gruppo, tali variazioni vanno riportate in conto economico.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Con riferimento alle evidenze informative di cui al paragrafo 104 dell'IFRS 17, nella tabella in esame vanno richiamate solo quelle relative al CSM (paragrafo 104, lettera b(i)) e non anche quelle relative all'aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 104, lettera b(ii)).</p> <p>In relazione a quanto precede, la tabella è stata emendata con l'eliminazione della sottovoce "Variazioni riferite ai servizi correnti: variazioni connesse con l'aggiustamento per i rischi non</p>

					finanziari”. Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.
42	Assicurazioni Generali S.p.A.	Variazioni riferite ai servizi correnti: Modifiche connesse con l'esperienza	Dinamica del margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17	<p>Si propone all'istituto di fornire un chiarimento relativamente all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di modifiche connesse con l'esperienza relative a servizi correnti.</p> <p>Secondo l'interpretazione del Gruppo, tali variazioni vanno riportate in conto economico.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Con riferimento alle evidenze informative di cui al paragrafo 104 dell'IFRS 17, nella tabella in esame vanno richiamate solo quelle relative al CSM (paragrafo 104, lettera b(i)) e non anche quelle relative alle modifiche connesse con l'esperienza (paragrafo 104, lettera b(iii)).</p> <p>In relazione a quanto precede, la tabella è stata emendata con l'eliminazione della sottovoce “Variazioni riferite ai servizi correnti: modifiche connesse con l'esperienza”. Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.</p>
43	ANIA		25. Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell'esercizio T	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare</p>

				<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p> <p>Il principio non richiede di differenziare i contratti acquisiti tra "contratti acquisiti tramite operazioni di aggregazioni di imprese" e "contratti trasferiti da terzi". Si richiede, dunque, di eliminare questo dettaglio.</p>	<p>una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il principio generale secondo cui</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Il principio, peraltro, non richiede espressamente di dare <i>disclosure</i> separata della voce "Eliminazione contabile di già iscritti flussi finanziari", così come l'evidenza dei Flussi finanziari connessi con l'acquisizione dei contratti assicurativi.</p>	<p>un'impresa non è tenuta a fornire la disaggregazione se non è rilevante.</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire tali evidenze se sono non rilevanti.</p>
44	Assicurazioni Generali S.p.A.		<p>25. Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell'esercizio T</p>	<p>Il principio non richiede di differenziare i contratti acquisiti tra "contratti acquisiti tramite operazioni di aggregazioni di imprese" e "contratti trasferiti da terzi".</p> <p>Si propone, dunque, di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire la disaggregazione se non è rilevante.</p>
45	ANIA		<p>26. Cessioni in riassicurazione sottoposte al GMM - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p>	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a. L'Istituto, per quanto non riporti la tabella nell'Allegato 2 del regolamento, nelle istruzioni vincola l'esposizione di tali informazioni al formato tabellare.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto</p>

				<p>Inoltre, il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione mentre, nelle istruzioni, viene specificato che tale informativa va fornita per basi di aggregazione, seppur non definendole. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p>	<p>con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p>
46	ANIA		27. Cessioni in riassicurazione - Attività connesse con l'acquisizione	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

			dei contratti assicurativi - Dinamica del valore di bilancio	<p>previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p> <p>I principio non richiede di separare la movimentazione delle cessioni delle “Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi” tra aumenti e diminuzioni, ma di presentare una riconciliazione dall’opening al <i>closing balance</i>, distinguendo almeno <i>impairment</i> e <i>reversal</i>. Allo stato attuale delle implementazioni, non sarebbe per le compagnie possibile distinguere per alcuni effetti tra variazioni positive e negative in quanto è prevista una movimentazione netta come richiesto dal principio.</p>	<p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall’obiettivo dell’intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”)</p> <p>La distinzione tra variazioni positive e negative è stata operata per una migliore trasparenza informativa e comparabilità dei dati.</p>
47	ANIA		28. Cessioni in riassicurazione - Attività	Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.	L’osservazione non richiede modifiche al testo.

			<p>connesse con l'acquisizione dei contratti assicurativi - Tempi attesi per la cancellazione</p>	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p>	<p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si</p>
--	--	--	---	---	--

				<p>Il principio non specifica quali siano le fasce temporali da dover utilizzare, lasciando alla singola impresa la relativa valutazione in proposito.</p>	<p>rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR finale”.</p> <p>L’indicazione delle fasce temporali standardizzate discende dall’obiettivo dell’intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”).</p>
48	ANIA		29. Investimenti immobiliari: composizione delle attività	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell’Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce “Stato Patrimoniale – Attività – Investimenti immobiliari”.</p>
49	ANIA		30. Investimenti immobiliari: variazioni annue	<p>La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base</p>

				<p>soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.</p> <p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si propone di far rappresentare le differenze di cambio nette in un'unica riga (come da IAS 40 par. 76 e) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>del cambiamento apportato sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Investimenti immobiliari".</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
50	Assicurazioni Generali S.p.A.		Investimenti immobiliari: variazioni annue	<p>Si propone di far rappresentare le differenze cambio nette in un'unica riga (come da IAS 40 par. 76 e) senza la spaccatura tra differenze positive e negative.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Laddove fornire la spaccatura non sia rilevante, si consente all'impresa di indicare solo il saldo, positivo o negativo, tra le differenze di cambio positive e negative. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
51	ANIA		31. Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Rispetto al vigente prospetto informativo "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" la modifica riguarda lo spostamento</p>

				avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	della colonna "Valore di bilancio" nella tabella "Partecipazioni significative: valore di bilancio, <i>fair value</i> e dividendi percepiti".
52	ANIA		32. Partecipazioni significative: valore di bilancio, <i>fair value</i> e dividendi percepiti	<p>La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.</p> <p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, nel campo "<i>Fair value</i>" si proporrebbe di inserire una nota che limiti il riferimento alle sole imprese quotate, dato che nell'IFRS 12 par.21 (b) (iii), il <i>fair value</i> è richiesto solamente nel caso in cui ci sia un "<i>quoted market price</i>".</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e tabella "Partecipazioni significative: valore di bilancio, <i>fair value</i> e dividendi percepiti".</p> <p>Questa precisazione è inserita nelle istruzioni per la compilazione, ove si afferma che "Il <i>fair value</i> delle partecipazioni va indicato solo per i titoli quotati".</p>
53	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	Partecipazioni significative: valore di bilancio, <i>fair value</i> e dividendi percepiti	Nel campo " <i>Fair value</i> ", si propone di inserire una nota del tipo "solo per le entità quotate", dato che nell'IFRS 12 par.21 (b) (iii), il <i>fair value</i> è	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Questa precisazione è inserita nelle istruzioni per la compilazione, ove si</p>

				richiesto solamente nel caso in cui ci sia un "quoted market price".	afferma che "Il <i>fair value</i> delle partecipazioni va indicato solo per i titoli quotati".
54	ANIA		33. Partecipazioni significative: informazioni contabili	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e tabella "Partecipazioni significative: informazioni contabili".
55	ANIA		34. Partecipazioni significative: riconciliazione valori contabili	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e tabella "Partecipazioni significative: riconciliazione valori contabili".
56	ANIA		35. Partecipazioni non significative:	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello	L'osservazione non richiede modifiche al testo.

			informazioni contabili	di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.	Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e tabella "Partecipazioni non significative: informazioni contabili".
57	ANIA		36. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del FV	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Inoltre, nel principio di riferimento di tale tabella (IFRS 9) non vengono indicate le classi di strumenti da rappresentare ma viene indicato solamente che l'entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci presentate nello stato patrimoniale.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie al costo ammortizzato", romanino ii).</p> <p>L'introduzione di classi di strumenti standardizzate, coerenti con quelle previste dal vigente prospetto informativo "Dettaglio delle attività finanziarie", discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di</p>

					garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”).
58	ANIA		37. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell’Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Inoltre, nel principio di riferimento di tale tabella (IFRS 9) non vengono indicate le classi di strumenti da rappresentare.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento sono illustrati nell’Allegato A della “Relazione al Regolamento” (ora Allegato A della “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), voce “Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie al costo ammortizzato”, romanino i).</p> <p>L’introduzione di classi di strumenti standardizzate discende dall’obiettivo dell’intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella</p>

				<p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si richiederebbe all'Istituto di specificare l'allocazione, all'interno delle voci della tabella, dei depositi a termine presso istituti di credito ovvero, nello specifico, se questi vadano inclusi nella voce "Finanziamenti e crediti (a) verso banche" oppure nella sottovoce "Finanziamenti e crediti (b) verso clientela – altri finanziamenti e crediti".</p>	<p>"Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022").</p> <p>I depositi a termine presso istituti di credito vanno inclusi nella sottovoce: "Finanziamenti e crediti: verso banche". Questo chiarimento è stato, di conseguenza, inserito nelle istruzioni per la compilazione.</p>
59	Assicurazioni Generali S.p.A.		Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito	<p>Si propone all'Istituto di specificare l'allocazione, all'interno delle voci della tabella, dei depositi a termine presso istituti di credito, nello specifico se vadano inclusi nella voce "Finanziamenti e crediti (a) verso banche" oppure nella sottovoce "Finanziamenti e crediti (b) verso clientela – altri finanziamenti e crediti".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>I depositi a termine presso istituti di credito vanno inclusi nella sottovoce: "Finanziamenti e crediti: verso banche". Questo chiarimento è stato, di conseguenza, inserito nelle istruzioni per la compilazione della tabella in esame.</p>
60	ANIA		38. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive	<p>La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento sono illustrati</p>

				quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.	nell'Allegato A della "Relazione al Regolamento" (ora Allegato A della "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie al costo ammortizzato", romanino i).
61	ANIA	4.3		<p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si richiederebbe all'Istituto di precisare, con riferimento alla colonna "di cui: Attività con basso rischio di credito", che non va riportato il valore lordo relativo agli strumenti finanziari con basso rischio di credito ai sensi dell'IFRS 9, paragrafi 5.5.10, B5.5.22 - B5.5.24, nel caso in cui l'impresa non preveda in modo esplicito l'utilizzo della "low credit risk exemption" prevista dal paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9.</p> <p>Si richiede all'Istituto che la stessa precisazione venga inclusa nelle istruzioni per la compilazione dello schema "58. Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito" (voce 8.5).</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si conferma che il "di cui: Attività con basso rischio di credito" va fornito solo dalle imprese che utilizzano la semplificazione relativa alla "low credit risk exemption" prevista dal paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9. Per maggiore chiarezza, nelle istruzioni per la compilazione della tabella "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive" è stata inserita la seguente frase: "Pertanto, tale informazione va fornita solo dalle imprese che utilizzano la "low credit risk exemption" prevista dal citato paragrafo 5.5.10".</p> <p>Nelle istruzioni per la compilazione della tabella "Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito" è stata</p>

					<p>inserita la seguente frase: “nella colonna “di cui: Attività con basso rischio di credito” vanno riportate le rettifiche e le riprese di valore determinate dall’impresa in applicazione della “<i>low credit risk exemption</i>” prevista dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.10”.</p>
62	ANIA		<p>39. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica, composizione percentuale</p>	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell’Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Inoltre, nel principio di riferimento di tale tabella non vengono indicate le classi di strumenti da rappresentare.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce “Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:”, romanino i).</p> <p>L’introduzione di classi di strumenti standardizzate, coerenti con quelle previste dal vigente prospetto informativo “Dettaglio delle attività finanziarie”, discende dall’obiettivo dell’intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore,</p>

					come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”).
63	ANIA		40. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive	<p>La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall’attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell’Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell’introduzione.</p> <p>Nel principio di riferimento di tale tabella non vengono indicate le classi di strumenti da rappresentare.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento sono illustrati nell’Allegato A della “Relazione al Regolamento” (ora Allegato A della “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), voce “Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva”, romanino ii).</p> <p>L’introduzione di classi di strumenti standardizzate discende dall’obiettivo dell’intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora</p>

					“Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”).
64	ANIA	4.4		<p>Qualora tale tabella venisse mantenuta, si richiederebbe all’Istituto di precisare, con riferimento alla colonna "di cui: Attività con basso rischio di credito", che non va riportato il valore lordo relativo agli strumenti finanziari con basso rischio di credito ai sensi dell’IFRS 9, paragrafi 5.5.10, B5.5.22 - B5.5.24, nel caso in cui l’impresa non preveda in modo esplicito l'utilizzo della “<i>low credit risk exemption</i>” prevista dal paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9.</p> <p>Si richiede all’Istituto che la stessa precisazione venga inclusa nelle istruzioni per la compilazione dello schema “58. Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito” (voce 8.5).</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si conferma che il “di cui: Attività con basso rischio di credito” va fornito solo dalle imprese che utilizzano la semplificazione relativa alla “<i>low credit risk exemption</i>” prevista dal paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9. Per maggiore chiarezza, nelle istruzioni per la compilazione della tabella “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive” si inserisce la seguente frase: “Pertanto, tale informazione va fornita solo dalle imprese che utilizzano la “<i>low credit risk exemption</i>” prevista dal citato paragrafo 5.5.10”.</p> <p>Nelle istruzioni per la compilazione della tabella “Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito” si inserisce la seguente frase: “nella colonna “di cui: Attività con basso rischio di credito” vanno riportate le rettifiche e le riprese di valore</p>

					determinate dall'impresa in applicazione della " <i>low credit risk exemption</i> " prevista dall'IFRS 9, paragrafo 5.5.10".
65	Assicurazioni Generali S.p.A.	4.3/4.4	<p>Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive/</p> <p>Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive</p>	<p>Si propone all'Istituto di precisare, con riferimento alla colonna "di cui: Attività con basso rischio di credito", che non vada riportato il valore lordo relativo agli strumenti finanziari con basso rischio di credito ai sensi dell'IFRS 9, paragrafi 5.5.10, B5.5.22 - B5.5.24, nel caso in cui l'impresa non preveda in modo esplicito l'utilizzo della "<i>low credit risk exemption</i>" prevista dal paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si conferma che il "di cui: Attività con basso rischio di credito" va fornito solo dalle imprese che utilizzano la semplificazione relativa alla "<i>low credit risk exemption</i>" prevista dal paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9. Per maggiore chiarezza, nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive" e "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive" si inserisce la seguente frase: "Pertanto, tale informazione va fornita solo dalle imprese che utilizzano la "<i>low credit risk exemption</i>" prevista dal citato paragrafo 5.5.10".</p>

				<p>Si propone all'Istituto che la stessa precisazione venga inclusa nelle istruzioni per la compilazione dello schema "Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito" (voce 8.5).</p>	<p>Nelle istruzioni per la compilazione della tabella "Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito" si inserisce la seguente frase: "nella colonna "di cui: Attività con basso rischio di credito" vanno riportate le rettifiche e le riprese di valore determinate dall'impresa in applicazione della "low credit risk exemption" prevista dall'IFRS 9, paragrafo 5.5.10".</p>
66	ANIA		<p>41. Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale</p>	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Inoltre, nel principio di riferimento di tale tabella non vengono indicate le classi di strumenti da rappresentare.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Attività – Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico".</p> <p>L'introduzione di classi di strumenti standardizzate, coerenti con quelle previste dal vigente prospetto informativo "Dettaglio delle attività finanziarie", discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la</p>

					trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”).
67	ANIA		42. Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue	La tabella è richiesta a fronte di principi contabili già attualmente in vigore. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base dell'introduzione.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento sono illustrati nell'Allegato A della “Relazione al Regolamento” (ora Allegato A della “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”), voce “Stato Patrimoniale – Patrimonio netto e passività – patrimonio netto.</p>
68	ANIA		43. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base ai GMM e VFA – dei contratti assicurativi emessi per passività per la residua	Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i> .	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di</p>

			<p>copertura e per sinistri accaduti</p>	<p>Inoltre, il principio non richiede una suddivisione della riconciliazione per modello di misurazione (tabelle distinte per VFA/GMM e PAA); tale requisito vincola la presentazione del dato nel formato tabellare richiesto dall'Istituto.</p>	<p>garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Nelle istruzioni per la compilazione delle tabelle riferite alla dinamica del valore di bilancio dei "contratti assicurativi emessi – passività per residua copertura e per sinistri accaduti" è prevista la possibilità per il redattore del bilancio di fornire le medesime informazioni attraverso un'unica tabella, anziché con due distinte tabelle. In tal caso, per i contratti sottoposti al "Metodo dell'Allocazione dei Premi" (PAA) occorre dare separata evidenza delle "Passività per sinistri accaduti – valore attuale dei flussi finanziari" e delle "Passività per sinistri accaduti - aggiustamento per i rischi non finanziari".</p>
--	--	--	--	---	---

69	ANIA	E1		Il principio non richiede di presentare separatamente i costi/ricavi finanziari presentati in P&L e in OCI.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 26.
70	ANIA		44. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base al PAA - dei contratti assicurativi emessi per passività per residua copertura e per sinistri accaduti	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p> <p>Il principio non richiede una suddivisione della riconciliazione per modello di misurazione (tabelle distinte per VFA/GMM e PAA); tale requisito vincola la presentazione del dato nel formato tabellare richiesto dall'Istituto.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 68.
71	ANIA	E1		Il principio non richiede di presentare separatamente i costi/ricavi finanziari presentati in P&L e in OCI.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 26.
72	ANIA		45. Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per gli elementi sottostanti alla misurazione	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore,</p>

					come precisato nella “Relazione al Regolamento” (ora “Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022”). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella “Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).
73	ANIA	B3 e D2		<p>Il principio non richiede di separare le variazioni relative ai servizi passati dalle variazioni per servizi correnti, che dovrebbero rientrare entrambe nella voce 17.104b(iii). Inoltre, con riferimento alle voci B3 e D2, secondo l’interpretazione dell’Associazione, nella voce D relativa alle “variazioni sui servizi passati”, il principio chiede di rappresentare solamente l’esperienza legata ai sinistri (IFRS 17.104 (c)). Per questo motivo, la varianza su premi diversa da quella relativa a servizi futuri verrebbe interamente presentata nella voce B3. Conseguentemente, si richiede di eliminare questo dettaglio.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La voce B.3 richiede di fornire l’informazione prevista dall’IFRS 17, paragrafo 104, lettera b(iii). Di conseguenza, nelle istruzioni si precisa meglio il riferimento a tale paragrafo.</p> <p>Si accoglie la richiesta di eliminare la voce D.2 “Modifiche connesse con l’esperienza”, fermo restando il principio secondo cui se un’informazione è rilevante va fornita in bilancio. Le istruzioni per la compilazione e la tabella sono state, di conseguenza, emendate.</p>
74	Assicurazioni Generali S.p.A.	B3	Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla valutazione	<p>La voce richiede di presentare gli aggiustamenti basati sull’esperienza relativi ai servizi correnti.</p> <p>Il principio non richiede di differenziare tali aggiustamenti tra corrente e passato.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 73.

				<p>Conseguentemente, si propone di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	
75	Assicurazioni Generali S.p.A.	D2	Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi per elementi sottostanti alla misurazione	<p>Il principio non richiede di esplicitare la componente di variazione di esperienza attribuibile ai premi ricevuti collegati a servizi passati.</p> <p>Conseguentemente, si propone di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 73.
76	ANIA	C4		In riferimento alla voce C4, il principio non richiede di dettagliare tra le variazioni legate ai servizi futuri il di cui legato ai premi.	<p>Proposta accolta.</p> <p>È stata, di conseguenza, eliminata la voce C.4 "Modifiche connesse con l'esperienza", fermo restando il principio secondo cui se un'informazione è rilevante va fornita in bilancio. Le istruzioni per la compilazione e la tabella sono state di conseguenza emendate.</p>
77	ANIA	F1		Il principio non richiede di presentare separatamente i costi/ricavi finanziari presentati in P&L e in OCI.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 26.

78	ANIA		<p>46. Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi emessi ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17</p>	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p> <p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella</p>
----	------	--	--	--	--

				<p>Il principio relativamente al CSM non rimanda espressamente al paragrafo 17.104 al fine di dare evidenza della movimentazione del CSM. Si rimanda esclusivamente al paragrafo 17.101.c che richiede di dare <i>disclosure</i> della riconciliazione del valore del CSM dall'apertura alla chiusura; si potrebbe, a titolo esemplificativo, anche prevedere un'unica tabella che copra i requisiti dei paragrafi 100/101 e 114.</p> <p>Si richiede infine all'Istituto un chiarimento con riferimento all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di variazioni relative a servizi correnti connesse all'aggiustamento per i rischi non finanziari (<i>Risk Adjustment</i>) e modifiche connesse con l'esperienza relative a servizi correnti. Ad avviso dell'Associazione, tali variazioni vanno riportate in conto economico.</p>	<p>“Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).</p> <p>Con riferimento alle evidenze informative di cui al paragrafo 104 dell'IFRS 17, nella tabella in esame vanno richiamate solo quelle relative al CSM (paragrafo 104, lettera b(i)) e non anche quelle relative all'aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 104, lettera b(ii)) o alle modifiche connesse con l'esperienza (paragrafo 104, lettera b(iii)). In relazione a quanto precede, le sottovoci “Variazioni riferite ai servizi correnti: variazioni connesse con l'aggiustamento per i rischi non finanziari” e “Variazioni riferite ai servizi correnti: modifiche connesse con l'esperienza” sono eliminate. Le istruzioni per la compilazione e la tabella sono state di conseguenza emendate. Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.</p>
79	Assicurazioni Generali S.p.A.	<p>Variazioni riferite ai servizi correnti:</p> <p>Variazioni connesse con</p>	<p>Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei</p>	<p>Si propone all'istituto di fornire un chiarimento con riferimento all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di variazioni relative a servizi</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 78.</p>

		l'aggiustamento per i rischi non finanziari	contratti assicurativi emessi ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17	correnti connesse all'aggiustamento per i rischi non finanziari (<i>Risk Adjustment</i>). Secondo l'interpretazione del Gruppo, tali variazioni vanno riportate in conto economico.	
80	Assicurazioni Generali S.p.A.	Variazioni riferite ai servizi correnti: Modifiche connesse con l'esperienza	Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi emessi ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17	Si propone all'istituto di fornire un chiarimento relativamente all'inclusione, all'interno della Dinamica del CSM, di modifiche connesse con l'esperienza relative a servizi correnti. Secondo l'interpretazione del Gruppo, tali variazioni vanno riportate in conto economico.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 78.
81	ANIA		47. Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell'esercizio T	Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere

				<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p> <p>Il principio non richiede di differenziare i contratti acquisiti tra "contratti acquisiti tramite operazioni di aggregazioni di imprese" e "contratti trasferiti</p>	<p>il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>da terzi". Si richiede, dunque, di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Il principio, inoltre, non richiede espressamente di dare <i>disclosure</i> separata della voce "Eliminazione contabile di attività già iscritte a fronte di flussi finanziari connessi con i contratti assicurativi emessi".</p>	<p>principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire la disaggregazione se non è rilevante.</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire la disaggregazione se non è rilevante.</p>
82	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	<p>Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell'esercizio T</p>	<p>Il principio non richiede di differenziare i "Contratti acquisiti tramite operazioni di aggregazione aziendale" dai "Contratti trasferiti da terzi".</p> <p>Si propone, dunque, di eliminare questo dettaglio.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si ritiene che l'informazione sia di beneficio per gli utilizzatori del bilancio. Ad ogni buon conto, vale il principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire la disaggregazione se non è rilevante.</p>
83	ANIA		<p>48. Contratti assicurativi emessi - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico</p>	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a. L'Istituto, per quanto non riporti la tabella nell'Allegato 2 del regolamento, nelle istruzioni vincola l'esposizione di tali informazioni al formato tabellare.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare</p>

				<p>Inoltre, il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione mentre, nelle istruzioni, viene specificato che tale informativa va fornita per basi di aggregazione, tuttavia non definendole. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p>	<p>una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p>
84	ANIA		49. Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al lordo della	Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede</p>

			<p>riassicurazione (Segmento danni)</p>	<p>In particolare, alcune delle informazioni previste all'interno del triangolo sinistri, seppur necessarie per alcune riconciliazioni richieste nel principio IFRS 17, non sono comunque espressamente richieste in termini di <i>disclosure</i> dal principio, quali, ad esempio, la Passività per sinistri accaduti lorda non attualizzata (anni precedenti a T-9), l'effetto attualizzazione e l'effetto della rettifica per i rischi non finanziari. In generale si ritiene che questa tipologia di informazioni sia maggiormente riconducibile all'area rischi nonché gravose dal punto di vista operativo e di disponibilità delle informazioni. Peraltro, questo tipo di informativa non risulterebbe utile neanche nel confronto internazionale perché non richiesta agli altri <i>peers</i>.</p>	<p>espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>Attualmente, le imprese forniscono l'informativa sullo sviluppo dei sinistri insieme con i dati contabili. Pertanto, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022") al fine di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore viene disciplinata in forma standardizzata anche questa informativa. Relativamente all'effetto attualizzazione e all'aggiustamento per i rischi non finanziari si osserva che si tratta di elementi basilari dell'approccio utilizzato dall'IFRS 17 per misurare i</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>Si precisa, inoltre, che la stima del costo ultimo dei sinistri cumulati in ottica IFRS 17 sarà disponibile solamente a partire dal 2022. Di conseguenza, il triangolo non risulterebbe immediatamente compilabile nella sua interezza.</p>	<p>contratti assicurativi secondo il metodo generale. Riguardo alla tematica del confronto su base internazionale si osserva che l'informazione sullo sviluppo dei sinistri è richiesta dal paragrafo 130 dell'IFRS 17. Con riferimento alle altre osservazioni si rimanda alle risoluzioni di altri commenti sull'argomento.</p> <p>Si prende atto di quanto comunicato. Qualora negli esercizi 2023 – 2030 l'impresa non disponga delle stime del costo ultimo dei sinistri cumulati riferite agli esercizi precedenti (T-1, T-2, ecc.) determinate come se fosse stato applicato l'IFRS 17, può adottare uno dei due seguenti approcci alternativi: a) indicare il costo ultimo solo per gli esercizi precedenti per i quali si ha una stima basata sull'IFRS 17, senza segnalare importi per i rimanenti esercizi; b) indicare il costo ultimo per tutti gli esercizi precedenti, utilizzando per gli esercizi per i quali non si dispone di una stima basata sull'IFRS 17 importi calcolati sulla base di un'adeguata metrica alternativa scelta dall'azienda. In calce alla tabella, l'impresa illustra</p>
--	--	--	--	--	---

					l'approccio adottato. Le istruzioni per la compilazione della tabella sono state, di conseguenza, emendate.
85	ANIA		50. Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al netto della riassicurazione (Segmento danni)	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p> <p>In particolare, alcune delle informazioni previste all'interno del triangolo sinistri, seppur necessarie per alcune riconciliazioni richieste nel principio IFRS 17, non sono comunque espressamente richieste in termini di <i>disclosure</i> dal principio, quali, ad esempio, la Passività per sinistri accaduti netta non attualizzata (anni precedenti a T-9), l'effetto attualizzazione e l'effetto della rettifica per i rischi non finanziari. In generale si ritiene che questa tipologia di informazioni sia maggiormente riconducibile all'area rischi nonché gravose dal punto di vista operativo e di disponibilità delle informazioni. Peraltro, questo tipo di informativa non risulterebbe utile neanche nel confronto internazionale perché non richiesta agli altri <i>peers</i>.</p> <p>Si precisa, inoltre, che la stima del costo ultimo dei sinistri cumulati in ottica IFRS 17 sarà disponibile solamente a partire dal 2022. Di conseguenza, il triangolo non risulterebbe immediatamente compilabile nella sua interezza.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 84.

86	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al lordo della riassicurazione (Segmento Danni) e Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al netto della riassicurazione	<p>La stima del costo ultimo dei sinistri cumulati in ottica IFRS17 sarà disponibile solamente a partire dal 2022. Di conseguenza, il triangolo non risulterebbe quindi immediatamente compilabile nella sua interezza.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 84.
87	ANIA		51. Contratti assicurativi emessi - Attività connesse con l'acquisizione dei contratti assicurativi – GMM, VFA e PAA - Dinamica del valore di bilancio	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p>

				<p>Si segnala, inoltre, che il principio non richiede di separare la movimentazione delle “attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi” tra aumenti e diminuzioni, ma di presentare una riconciliazione dall’opening al <i>closing balance</i>, distinguendo almeno <i>impairment e reversal</i>. Allo stato attuale delle implementazioni, non si ritiene sia possibile per le compagnie distinguere per alcuni effetti tra variazioni positive e negative, in quanto è prevista una movimentazione netta come richiesto dal principio.</p>	<p>La distinzione tra variazioni positive e negative è stata operata per una migliore trasparenza informativa e comparabilità dei dati.</p>
88	ANIA		<p>52. Contratti assicurativi emessi - Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi - Tempi attesi per la cancellazione</p>	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p> <p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione. L’Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p> <p>Il principio non specifica quali siano le fasce temporali da dover utilizzare, lasciando alla singola impresa la relativa valutazione in proposito.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 47.</p>
89	ANIA		<p>53. Passività finanziarie valutate al fair</p>	<p>La tabella è stata modificata, rispetto all’attuale Regolamento 7, nonostante il principio di</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

			value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale	riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Patrimonio e passività – Passività finanziarie valutate al FV rilevato a conto economico".
90	ANIA	4.1		Si segnala che la separazione dei dettagli relativi ai contratti con prestazioni collegate a indici (<i>index-linked</i>) da quelli relativi ai contratti con prestazioni collegate a quote di OICR (<i>unit-linked</i>) non è richiesta dai principi di riferimento, non è rilevante ai fini del lettore esterno e quindi si propone di unire l'informativa in un unico dettaglio, come attualmente previsto.	Proposta accolta. La tabella è stata, di conseguenza, emendata.
91	Assicurazioni Generali S.p.A.	4.1	Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale	Si segnala che la separazione dei dettagli relativi ai contratti con prestazioni collegate a indici (<i>index-linked</i>) da quelli relativi ai contratti con prestazioni collegate a quote di OICR (<i>unit-linked</i>) non è richiesta dai principi di riferimento, non è rilevante ai fini del lettore esterno e quindi si propone di unire l'informativa in un unico dettaglio, come attualmente previsto.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 90.
92	ANIA		54. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella,	L'osservazione non richiede modifiche al testo.

			<p>merceologica, composizione % e gerarchia del FV</p>	<p>relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.</p> <p>Inoltre, il principio non fornisce specifico riferimento alle classi di strumenti per le attività e passività da esporre nella tabella, ma viene indicato solamente che l'entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci presentate nello stato patrimoniale.</p>	<p>Il cambiamento apportato e la relativa motivazione sono illustrati nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), paragrafo 2 e nel relativo Allegato A voce "Stato Patrimoniale – Patrimonio e passività – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato".</p> <p>L'introduzione di classi di strumenti standardizzate, coerenti con quelle previste dal vigente prospetto informativo "Dettaglio delle passività finanziarie", discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022").</p>
93	ANIA		<p>55. Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi – Composizione</p>	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede</p>

				<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p>	<p>espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p>
--	--	--	--	---	--

				Inoltre, la parte relativa ai costi non risulta espressamente richiesta dal principio.	Si ritiene che fornire l'informativa sui costi assicurativi, oltre a quella sui ricavi assicurativi, rafforzi la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati a beneficio degli utilizzatori del bilancio.
94	ANIA		56. Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione – Composizione	Si segnala che la tabella non è espressamente richiesta dai paragrafi citati e, pertanto, non ne richiede né la forma tabellare né una <i>disclosure</i> per livello di aggregazione. Il paragrafo 94 cui fa riferimento l'Istituto afferma che la compagnia è tenuta a fornire ulteriori informazioni nel caso in cui quelle già date non siano ritenute abbastanza chiare.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Ai fini della compilazione della tabella sono citati come riferimenti anche i paragrafi 98 e 106 dell'IFRS 17. Il paragrafo 94 viene citato perché, per completezza informativa, viene richiesta anche l'indicazione dei premi pagati relativi alle cessioni in riassicurazione valutate in base al "Metodo dell'Allocazione dei premi" (PAA).</p> <p>Per quanto concerne la forma tabellare e il livello di aggregazione si rimanda alle risoluzioni di precedenti commenti.</p>
95	ANIA		57. Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi	Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per un predefinito livello di aggregazione. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate</p>

				scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i> .	discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").
96	ANIA		58. Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito	La tabella è stata modificata, rispetto all'attuale Regolamento 7, nonostante il principio di riferimento sia rimasto invariato. Si ritiene che il livello di dettaglio richiesto dalla tabella, relativamente a un principio già in vigore, possa essere già soddisfatto dall'attuale Regolamento 7, il cui contenuto informativo potrebbe, ad avviso dell'Associazione, rimanere immutato. Sarebbe quindi utile conoscere i presupposti alla base del cambiamento introdotto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il dettaglio informativo richiesto con la presente tabella non può essere soddisfatto dai vigenti prospetti informativi. I presupposti alla base del cambiamento sono illustrati nell'Allegato A della "Relazione al Regolamento" (ora Allegato A della "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"), voce "Conto Economico".
97	ANIA	8.5		Peraltro, si segnala che l'informazione in oggetto non viene richiesta dai principi di riferimento ed	L'osservazione non richiede modifiche al testo.

				<p>è particolarmente onerosa da produrre. Qualora tale tabella venisse mantenuta, si richiede pertanto all'Istituto di prevedere tale richiesta facoltativa e, laddove tale informativa venga ritenuta rilevante, di prevedere la possibilità di indicare il saldo netto positivo tra rettifiche di valore e riprese di valore anche per il secondo e terzo stadio</p>	<p>L'<i>impairment</i> degli strumenti finanziari calcolato secondo un approccio basato sulle perdite attese su crediti (<i>expected losses</i>), invece che sulle perdite subite (<i>incurred losses</i>), è una delle principali novità dell'IFRS 9, rispetto allo IAS 39.</p> <p>Le informazioni chieste dalla tabella in esame s'inquadrano nell'ambito di quanto previsto dal paragrafo 35B, lettera b) dell'IFRS 7: "<i>Le informazioni integrative sul rischio di credito ai sensi dei paragrafi 35F – 35N devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado d'incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare queste finalità le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere: a).... b) informazioni quantitative e qualitative che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, incluse le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e c)....</i>".</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Pertanto, allo scopo di favorire la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati di settore si conferma l'informativa richiesta, inclusa l'indicazione separata delle rettifiche e delle riprese di valore relative agli stadi di credito 2 e 3, nei quali sono allocati i crediti maggiormente rischiosi. Resta fermo che un'impresa non è tenuta a fornire l'informazione se ritenuta non rilevante.</p>
98	Assicurazioni Generali S.p.A.	8.5	Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito	<p>Si segnala che l'informazione non viene richiesta dai principi di riferimento ed è particolarmente onerosa da produrre. Si propone pertanto all'Istituto di prevedere tale richiesta come facoltativa e, laddove tale informativa venga ritenuta rilevante, di prevedere la possibilità di indicare il saldo netto positivo tra rettifiche di valore e riprese di valore anche per il secondo e terzo stadio.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 97.</p>
99	ANIA		59. Costi e ricavi netti di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con</p>

				<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione e non prescrive il livello di dettaglio con cui presentare queste informazioni. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di <i>business</i>.</p>	<p>quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella "Relazione AIR preliminare" (ora "Relazione AIR finale").</p>
100	ANIA		60. Ricavi e costi netti di natura finanziaria relativi alle	<p>Il principio non richiede di darne <i>disclosure</i> in forma tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

			<p>cessioni in riassicurazione</p>	<p>Il principio non prescrive di darne <i>disclosure</i> per alcun livello di aggregazione e non prescrive il livello di dettaglio con cui presentare queste informazioni. L'Associazione ritiene opportuno che, come previsto dallo stesso principio IFRS 17, venga lasciata a ciascuna realtà la possibilità di scegliere le basi di aggregazione ritenute più idonee a rappresentare il proprio modello di business.</p>	<p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l'IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall'Istituto con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>La definizione di basi di aggregazione standardizzate discende dall'obiettivo dell'intervento di aggiornamento del Regolamento 7/2007 di favorire la trasparenza informativa e di garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, come precisato nella "Relazione al Regolamento" (ora "Relazione al Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022"). In merito alla scelta delle basi di aggregazione si rimanda a quanto riportato nella</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Non essendo necessario spiegare il collegamento con gli <i>underlying items</i> (come richiesto dal par. 110 con particolare riferimento ai contratti assicurativi emessi), la tabella presenta un livello di dettaglio non necessario.</p>	<p>“Relazione AIR preliminare” (ora “Relazione AIR finale”).</p> <p>Si ritiene che il dettaglio informativo della presente tabella favorisca la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati. In ogni caso, resta valido il principio generale secondo cui un’impresa non è tenuta a fornire le informazioni se ritenute non rilevanti.</p>
101	ANIA		<p>61. Operatività assicurativa - Risultato finanziario netto degli investimenti</p>	<p>Il principio non richiede di dare <i>disclosure</i> con riferimento a singoli livelli di aggregazione. La <i>disclosure</i> prevista dal principio, in ogni caso, non è di natura tabellare, in ossequio al paragrafo 17.99a.</p> <p>L’Associazione non ritiene pertanto opportuno normare <i>disclosure</i> aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal principio contabile.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il seguente paragrafo 95 dell’IFRS 17 “<i>L’entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse</i>” si ritiene si riferisca alla <i>disclosure</i> in generale e non a specifici paragrafi.</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle informazioni quantitative per le quali l’IFRS 17 non prevede espressamente di produrle in formato tabellare, in continuità con quanto sinora operato dall’Istituto</p>

				<p>Peraltro, l'inclusione della colonna "Contratti d'investimento IFRS 9", considerata alla stregua delle basi di aggregazione "A1 = Segmento vita" e "A2 = Segmento Danni", risulterebbe di difficile comprensione e non implementabile in questa fase avanzata del progetto.</p>	<p>con il formato dei prospetti di Nota Integrativa si è ritenuto di replicare una rappresentazione in tale formato che consente di accrescere il livello di trasparenza e comparabilità delle informazioni, con notevoli benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio (cfr. "Relazione AIR preliminare", ora "Relazione AIR finale").</p> <p>I "contratti d'investimento emessi senza elementi di partecipazione discrezionali" rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 e, quindi, a essi non si applica la nozione di basi di aggregazione di cui all'IFRS 17. Per questo motivo è stata prevista una distinta specifica colonna.</p> <p>Ciò premesso, per evitare il rischio di errate interpretazioni della tabella, sono state apportate le seguenti modifiche: a) le basi di aggregazione sono state sostituite con i segmenti operativi e la denominazione della tabella è stata cambiata in "Operatività assicurativa - Risultato finanziario netto degli investimenti ripartito per segmento vita e segmento danni";</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>b) è stata eliminata la voce B. “Risultato finanziario netto degli altri investimenti”; di conseguenza, le voci A., C., D. sono state aggiustate; c) è stata eliminata la colonna “Contratti d’investimento IFRS 9”; d) nelle istruzioni per la compilazione è stato precisato che i contratti d’investimento senza elementi di partecipazione discrezionali sono ricompresi nel Segmento Vita.</p> <p>La tabella e le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
102	Assicurazioni Generali S.p.A.	10/11	Operatività assicurativa - Risultato finanziario netto degli investimenti	<p>Con riferimento alla base di aggregazione, l’IFRS 17, al paragrafo 96, individua come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi, a titolo di esempio: a) il tipo di contratto (es. le principali linee di prodotti); la zona geografica (es. Paesi o regioni); c) il settore oggetto di informativa ai sensi dell’IFRS 8 “Settori operativi”.</p> <p>In quest’ultima ipotesi, che risulta quella privilegiata dall’Istituto, l’inclusione della colonna “Contratti d’investimento IFRS9” considerata alla stregua delle basi di aggregazione “A1 = Segmento vita” e “A2 = Segmento Danni”, risulta</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>I “contratti d’investimento emessi senza elementi di partecipazione discrezionali” rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 e, quindi, a essi non si applica la nozione di basi di aggregazione di cui all’IFRS 17. Per questo motivo è stata prevista una distinta specifica colonna.</p> <p>Di regola, per i contratti assicurativi emessi le basi di aggregazione scelte dall’Istituto non fanno</p>

				<p>non implementabile in questa fase avanzata del progetto.</p> <p>Coerentemente a quanto già previsto per le basi di aggregazione patrimoniali, si chiede all'Istituto di ammettere la possibilità di considerare i contratti d'investimento emessi senza elementi di partecipazione discrezionali nell'ambito della base di aggregazione "A1 = Segmento Vita". In tal caso, l'impresa rende nota l'impostazione prescelta.</p> <p>Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.</p>	<p>riferimento ai "Settori operativi", ma alle tre categorie di contratti previste nell'Appendice A dell'IFRS 17, con evidenza dei segmenti di attività cui si riferiscono.</p> <p>Ciò premesso, per evitare il rischio di errate interpretazioni della tabella, sono state apportate le seguenti modifiche: a) le basi di aggregazione sono state sostituite con i segmenti operativi e la denominazione della tabella è stata cambiata in "Operatività assicurativa - Risultato finanziario netto degli investimenti ripartito per segmento vita e segmento danni"; b) è stata eliminata la voce B. "Risultato finanziario netto degli altri investimenti"; di conseguenza, le voci A., C., D. sono state aggiustate; c) è stata eliminata la colonna "Contratti d'investimento IFRS 9"; d) nelle istruzioni per la compilazione è stato precisato che i contratti d'investimento senza elementi di partecipazione discrezionali sono ricompresi nel segmento operativo "Segmento Vita".</p>
--	--	--	--	---	--

					La tabella e le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.
103	ANIA		62. Operatività assicurativa – Sintesi dei risultati economici	Il principio non richiede di dare informativa della sintesi dei risultati economici delle tabelle precedenti e, conseguentemente, non si rileva alcuna previsione di fornire il risultato finanziario netto suddiviso per basi di aggregazione.	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si ritiene che la tabella in esame, che rappresenta una sintesi di quanto segnalato in altre tabelle, migliori l’intelligibilità del bilancio e quindi viene confermata. La suddivisione delle voci per segmenti operativi è necessaria per mantenere l’allineamento tra la tabella e le tabelle di riferimento.</p>

Parte B – Istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio

Numero commenti	Commentatore	Voce	Tabella	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
----------------------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

1	AIAF	Osservazioni generali	<p>Riteniamo inoltre necessario che la struttura e l'informativa del bilancio, con riferimento sia agli schemi, sia alla parte descrittiva e tabellare della nota integrativa, debbano rispondere a requisiti di comprensibilità e semplicità. Come indicato in dottrina, il raggiungimento di tali requisiti richiede dei <i>trade off</i> tra una rappresentazione sintetica ed un eccesso di dettaglio (che, per converso, potrebbe rendere difficilmente intellegibile quanto riportato nel bilancio), a cui si associa una considerazione della "congruità" nelle risorse anche temporali impiegate nella lettura del bilancio stesso. Tutto ciò anche facendo riferimento al principio guida nella redazione del bilancio IAS-IFRS rappresentato dall'utilità. Tale finalità viene riferita, prima di tutto, agli <i>stakeholder</i> prioritari di tale bilancio, cioè gli investitori attuali e potenziali che debbono, dalla lettura dei documenti, poter prendere decisioni economiche razionali e trasparenti.</p> <p>L'IFRS 17 ha, come è noto, quale principale finalità la comparabilità dei bilanci assicurativi internazionali. Pertanto, riteniamo che la Vostra iniziativa possa essere valorizzata se veicolata presso gli organismi internazionali in modo da permettere un'applicazione omogenea almeno a livello Europeo e divenire uno strumento utile come fonte informativa per gli <i>user</i> italiani e comunitari.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Nello schema di Nota Integrativa, al fine di favorire la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati, con riferimento all'IFRS 17 sono state standardizzate le informazioni ritenute dallo stesso IASB elementi chiave per la comprensione dei bilanci assicurativi (cfr. IFRS 17, <i>Basis for Conclusions</i>, paragrafo BC349).</p> <p>Il paragrafo 98 dell'IFRS 17 prevede che "<i>L'entità deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 è variato nel periodo di riferimento a causa dei flussi finanziari e dei ricavi e dei costi rilevati nel prospetto del risultato economico...</i>". Il paragrafo 99 dell'IFRS 17 prevede che "<i>Nelle riconciliazioni l'entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi</i></p>
---	------	-----------------------	--	--

				<p><i>rilevati nel prospetto del risultato economico...". Il paragrafo 105, lettera d) dell'IFRS 17 prevede che "... l'entità deve anche presentare, se del caso, separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento: ... d) ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti assicurativi."</i></p> <p>I dettagli informativi richiesti, diversi da quelli specificamente prescritti dall'IFRS 17, possono essere connessi con "variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato economico", quindi, la loro conoscenza può assumere rilievo per gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, se un'impresa ritiene che non siano rilevanti non è tenuta a fornirle atteso che - in ossequio a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31 - vale il principio generale secondo cui un'impresa non è tenuta a fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa "se le informazioni in esso contenute sono</p>
--	--	--	--	---

			<p>Analisi di maggior dettaglio ed approfondimento aumentano sicuramente la <i>disclosure</i> dei bilanci ma, se recepite soltanto in alcuni Paesi, possono alterare significativamente la concorrenza tra imprese penalizzando le entità dei Paesi in cui vengono richieste a vantaggio di quelle assicurazioni basate in nazioni in cui non lo sono.</p> <p>Il timore che suddetti “effetti collaterali” possano comportare conseguenze negative per gli assicurati italiani ci porta a suggerire un approccio prudente e graduale nell’introduzione di <i>disclosure</i> locali a livello esclusivamente nazionale. Nel prossimo biennio,</p>	<p>non rilevanti” (cfr. Regolamento 7/2007, articoli 7, comma 3, 13, comma 4-<i>bis</i>, 24, comma 3, 28, comma 4-<i>bis</i> e Allegato 1 “Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS”. Inoltre, nel definire come articolare l’informativa (<i>disclosure</i>) contemplata dall’IFRS 17 – anche in termini di informazioni non specificamente prescritte dal principio, che possono essere di beneficio per gli utilizzatori del bilancio - sono stati esaminati i documenti illustrativi sulla <i>disclosure</i> IFRS 17 pubblicati a livello internazionale da società di revisione.</p> <p>L’IVASS ritiene che la trasparenza informativa (e.g. <i>Pillar III</i>, bilancio) rappresenti un valore sempre apprezzato.</p> <p>L’IVASS, anche alla luce del suggerimento di codesta Associazione sulla gradualità, al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa si riserva di apportare in futuro modifiche e/o aggiustamenti</p>
--	--	--	--	---

				<p>ampiamente prima della revisione prevista dall'Unione Europea del 2027, potrebbe essere utile esaminare le <i>disclosure</i> volontarie emanate dai gruppi assicurativi internazionali per valutare eventuali integrazioni della reportistica di bilancio. In tal senso AIAF si rende fin d'ora disponibile ed interessata a proseguire la collaborazione già in essere di analisti finanziari indipendenti. Qualora le <i>best practice</i> della comunicazione finanziaria si orientassero verso schemi di bilancio diversi, da quelli proposti dal <i>regulator</i> italiano, potrebbero emergere difficoltà significative sia per le società assicurative italiane, poiché per allinearsi anche alle <i>best practice</i> internazionali dovrebbero pubblicare i prospetti con diversi format, sia per noi analisti finanziari in quanto potremmo trovarci di fronte a prospetti finanziari che seguono due differenti format, l'uno derivante dalle <i>best practice</i> internazionali e l'altro predisposto dal <i>regulator</i> locale con concrete difficoltà od impossibilità di riconciliazione.</p> <p>Rimaniamo a Vostra disposizione per illustrare le nostre sintetiche considerazioni e per contribuire al miglioramento della <i>disclosure</i> finanziaria nei bilanci assicurativi</p>	<p>al Regolamento 7/2007, alla luce delle <i>best practices</i> a livello europeo e internazionale se dovessero emergere.</p>
2	ASSIREVI	1 e 2	n.a.	<p>Nel Documento in consultazione si richiede di includere gli altri proventi tecnici nei ricavi assicurativi e gli altri oneri tecnici nei costi assicurativi.</p> <p>Comprendendo la volontà dell'Istituto di utilizzare una terminologia già conosciuta e utilizzata dalle imprese per redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 173/97, si rileva che la maggior parte delle fattispecie rientranti in tali voci</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>

				<p>sono incluse nella stima dei flussi di cassa connessi ai contratti assicurativi e di conseguenza contabilizzate tra i ricavi assicurativi, per gli importi attesi rilasciati nei cash flows di periodo, oppure nei costi assicurativi, per gli importi effettivi del periodo. Eventuali componenti residuali non considerati nella stima dei cash flows, dovrebbero invece essere inseriti, come un unico importo netto, nei costi assicurativi.</p> <p>Si suggerisce di modificare il testo delle istruzioni relativamente al trattamento contabile degli altri proventi e oneri tecnici in modo tale da riflettere l'osservazione evidenziata.</p>	
3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Osservazioni generali		Si richiamano e si fanno proprie, in quanto pienamente condivise, le osservazioni riportate nella risoluzione trasmessa da ANIA alla consultazione in oggetto.	Si rimanda alle risoluzioni relative ai commenti di ANIA.
4	ANIA	1.8	2. Stato Patrimoniale- Patrimonio netto e passività	<p>Si richiede all'Istituto di chiarire se la voce in oggetto accolga anche l'utile di pertinenza di terzi.</p> <p>In ogni caso, l'Associazione ritiene che sarebbe utile inserire la voce 1.9 nel prospetto di Stato Patrimoniale denominata "Utile di pertinenza di terzi", al fine di avere immediata corrispondenza con la relativa voce del Conto Economico.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione e lo schema di "Stato Patrimoniale – Patrimonio netto e passività" sono stati di, conseguenza, emendati.</p>
5	ANIA		4. Conto Economico Complessivo	Si ritiene che, in relazione al passaggio "Le voci di ricavo e di costo sono indicate al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti da attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative", sia stata mantenuta la formulazione contenuta nella normativa previgente, che sussisteva in	<p>Proposta accolta.</p> <p>Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate. Ad ogni buon conto, si precisa che si tratta di un refuso.</p>

				vigenza della c.d. Shadow Accounting, superata invece dall'IFRS 17. Di conseguenza, si propone la seguente modifica: <i>“Le voci di ricavo e di costo sono indicate al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti da attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.”</i>	
6	ASSIREVI	n.a.	Conto economico complessivo	<p>Nel Documento in consultazione, con riferimento alla compilazione della tabella relativa al conto economico complessivo, è previsto che <i>“Le voci di ricavo e di costo sono indicate al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti da attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.”</i></p> <p>Riteniamo che il riferimento alla “quota attribuibile agli assicurati”, probabilmente afferente all'IFRS 4.30, sia da eliminare.</p>	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 5.
7	ANIA	C.1	43. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base ai GMM e VFA - dei contratti assicurativi emessi per passività per la residua copertura e per sinistri	Con riferimento alla voce C1 "Sinistri accaduti e altri costi direttamente attribuibili", viene richiesto nelle istruzioni di indicare, se rilevante, il di cui di eventuali rilasci da attività/passività fuori dai limiti contrattuali diversi dai costi di acquisizione. Questo dettaglio non è richiesto dal principio e non è presente nella tabella ma richiamato solo nelle istruzioni.	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Laddove il dettaglio informativo sia d'importo rilevante, l'impresa in autonomia inserisce nella tabella l'apposito “di cui”.</p>

8	ANIA	C.1	44. Dinamica del valore di bilancio - calcolato in base al PAA - dei contratti assicurativi emessi per passività per residua copertura e per sinistri accaduti	Con riferimento alla voce C1 "Sinistri accaduti e altri costi direttamente attribuibili", viene richiesto nelle istruzioni di indicare, se rilevante, il di cui di eventuali rilasci da attività/passività fuori dai limiti contrattuali diversi dai costi di acquisizione. Questo dettaglio non è richiesto dal principio e non è presente nella tabella ma richiamato solo nelle istruzioni.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 7.
9	ANIA		46. Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi emessi ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17	Le istruzioni in riferimento alla voce "Modifiche connesse con l'esperienza" richiedono di presentare eventuali variazioni su premi relative a servizi futuri. Il principio non richiede di esplicitare (tra gli elementi di variazione del CSM) tali variazioni.	<p>Proposta accolta.</p> <p>È stata eliminata la voce "Modifiche connesse con l'esperienza", fermo restando il principio secondo cui un'informativa va fornita nella Nota Integrativa se la stessa è rilevante.</p> <p>Per coerenza la medesima voce è stata eliminata anche dalla tabella "Dinamica del margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione ripartito in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17".</p> <p>Le istruzioni per la compilazione e le tabelle sono stati di conseguenza emendati.</p>
10	ANIA		49. Contratti assicurativi emessi -	Le istruzioni richiedono di distinguere le informazioni presentate nel prospetto per "Auto" e "Non-Auto", se	Proposta accolta.

			Sviluppo dei sinistri al lordo della riassicurazione (Segmento danni)	rilevante. Si chiede di precisare nelle istruzioni che si tratta di una valutazione in capo all'impresa.	La ripartizione "Auto" e "Non-Auto" è stata eliminata. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.
11	ANIA		50. Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al netto della riassicurazione (Segmento danni)	Si veda commento precedente.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 10.
12	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al lordo della riassicurazione (Segmento Danni) e Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al netto della riassicurazione	Le istruzioni richiedono di distinguere le informazioni presentate nel prospetto per "Auto" e "Non-Auto", se rilevante. Il Gruppo propone di riformulare tale istruzione al fine di garantire la facoltà dell'impresa di valutare se fornire il dettaglio (come, ad esempio, previsto in sede di definizione delle basi di aggregazione per i contratti di assicurazione emessi e le cessioni in riassicurazione). Considerando la fase molto avanzata del progetto implementativo, l'implementazione di questo requisito risulta molto critica.	Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 10.
13	ANIA		56. Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in	In riferimento a questa tabella, le istruzioni per la compilazione stabiliscono quanto segue: "Laddove l'impresa opti per registrare in maniera aggregata i ricavi assicurativi e i costi per i servizi assicurativi derivanti	L'osservazione non richiede modifiche al testo.

			riassicurazione – Composizione	<p>dalle cessioni in riassicurazione, diversi dai ricavi e costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione, le voci 3 e 4 vanno sostituite con la voce 3.5 “Ricavi/costi assicurativi netti derivanti dalle cessioni in riassicurazione”. In tal caso, forma oggetto di illustrazione la voce 3.5 e i dettagli informativi relativi alle cessioni in riassicurazione vanno riferiti al saldo, positivo o negativo, dei ricavi assicurativi e dei costi per i servizi assicurativi.”.</p> <p>Nel caso in cui venga effettuata la scelta di presentare in conto economico i costi e i ricavi derivanti dalle cessioni in riassicurazione in maniera aggregata, si richiede di non prevedere ulteriori dettagli in Nota Integrativa.</p>	<p>Lo IAS 1, paragrafo 7 con riferimento alla Nota Integrativa recita così: <i>“Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ... nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti”.</i></p> <p>Pertanto, l'informazione si mantiene. Inoltre, si prevede la possibilità di fornire la tabella come prevista per le imprese che optano di presentare in maniera separata i ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione. Le istruzioni per la compilazione sono state, di conseguenza, emendate.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---	--

14	Assicurazioni Generali S.p.A.	n.a.	<p>Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione – Composizione</p>	<p>In riferimento a questa tabella le istruzioni per la compilazione stabiliscono quanto segue: “Laddove l’impresa opti per registrare in maniera aggregata i ricavi assicurativi e i costi per i servizi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione, diversi dai ricavi e costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione, le voci 3 e 4 vanno sostituite con la voce 3.5 “Ricavi/costi assicurativi netti derivanti dalle cessioni in riassicurazione”. In tal caso, forma oggetto di illustrazione la voce 3.5 e i dettagli informativi relativi alle cessioni in riassicurazione vanno riferiti al saldo, positivo o negativo, dei ricavi assicurativi e dei costi per i servizi assicurativi”.</p> <p>Avendo il Gruppo operato la scelta di presentare in conto economico i costi e i ricavi derivanti dalle cessioni in riassicurazione in maniera aggregata, si propone di non prevedere ulteriori dettagli in Nota Integrativa.</p>	<p>Si rimanda alla risoluzione di cui al commento n. 13.</p>
----	----------------------------------	------	---	---	--